

REGIONE
TOSCANA



ALLEGATO A

FEAMPA 2021-2027

BANDO CODICE 111302

PRIORITÀ 1 – O.S. 1.1:

“Rafforzare le attività di pesca sostenibili dal punto di vista economico, sociale e ambientale”

INTERVENTO 2:

“Promozione di condizioni favorevoli a settori della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione economicamente redditizi competitivi e attraenti”

AZIONE 3:

“Investimenti a bordo per incrementare la qualità delle produzioni e migliorare le condizioni di sbarco delle catture indesiderate nonché di promuovere migliori condizioni di lavoro, salute e sicurezza degli operatori”

Finalità specifica: ammodernamento dei motopesca per rendere più sicure le attività di pesca anche nei luoghi di sbarco.

INDICE

RIFERIMENTI NORMATIVI	5
PREMESSA	8
Oggetto e finalità del bando	8
Dotazione finanziaria	8
Soggetti attuatori	8
Area territoriale di attuazione	8
PRIMA PARTE - NORME GENERALI	
<i>A) MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</i>	
A.1) Termini di presentazione della domanda di contributo	9
A.2) Dichiarazioni e vincoli allegati alla domanda iniziale	9
A.3) Domande irricevibili	10
A.4) Integrazioni o variazioni presentate spontaneamente dal beneficiario	10
<i>B) VALUTAZIONE ISTRUTTORIA</i>	
10	
<i>C) ANTICIPO, STATO DI AVANZAMENTO E DOMANDA DI LIQUIDAZIONE FINALE</i>	
12	
C.1) Anticipo	12
C.1.1) Garanzia dell'importo anticipato	12
C.2) Richiesta Stato di Avanzamento dei Lavori (S.A.L.)	12
C.2.1) Istruttoria dello S.A.L.	13
C.3) Domanda di pagamento del saldo finale	13
C.3.1) Proroghe	13
C.3.2) Documentazione da allegare alla domanda di liquidazione finale	14
C.3.3) Verifiche di ARTEA	16
C.4) Eleggibilità delle spese ammissibili	16
C.4.1) Criteri generali	16
C.4.2) Condizioni di ammissibilità delle categorie di spesa	17
C.4.3) Periodo di eleggibilità della spesa	17
C.4.4) Modalità di pagamento e giustificativi di spesa	18
C.4.5.) Spese non ammissibili	19
<i>D) EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO</i>	
19	
<i>E) VARIANTI E CAMBIO DI TITOLARITÀ DELL'AZIENDA/BENEFICIARIO</i>	
19	
E.1) Cambio di titolarità dell'azienda/beneficiario	21
E.1.1) Condizioni generali inerenti il cambio di titolarità dell'azienda	21
E.1.2) Procedimento di cambio di titolarità dell'azienda compresa la modalità di riconoscimento delle spese ai fini dell'istruttoria sulla domanda di pagamento	21
<i>F) OBBLIGHI/DIRITTI DEL BENEFICIARIO</i>	
22	
F.1) Obblighi del richiedente/beneficiario	22
F1.1) Vincolo di stabilità delle operazioni	24

F.2) Diritti del richiedente/beneficiario	25
G) VERIFICHE	25
G.1) Controlli sulle domande di acconto e/o sulle domande di liquidazione finale	25
H) DECADENZA DAL SOSTEGNO, RINUNCIA AL CONTRIBUTO E RECUPERO	26
H.1) Decadenza dal sostegno	26
H.2) Comunicazioni di recesso	26
H.3) Rettifica o recupero del contributo	26
H.4) Ricorsi amministrativi	27
I) INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE N.241/90 E DELLA LEGGE REGIONALE N. 40/2009	27
L) INFORMATIVA AGLI INTERESSATI EX ART. 13 REG. UE N. 679/2016 REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI"	27
M) OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE ex art. 35 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34	28
SECONDA PARTE - NORME SPECIFICHE DI AZIONE	
AZIONE 3: "INVESTIMENTI A BORDO E NEI PORTI PER INCREMENTARE LA QUALITÀ DELLE PRODUZIONI E MIGLIORARE LE CONDIZIONI DI SBARCO DELLE CATTURE INDESIDERATE NONCHÉ DI PROMUOVERE MIGLIORI CONDIZIONI DI LAVORO, SALUTE E SICUREZZA DEGLI OPERATORI"	29
1.1) Inquadramento, dotazione finanziaria e finalità dell'azione 3	29
1.2) Attività ammissibili	29
1.3) Operazioni attivabili	30
1.4) Soggetti ammissibili a presentare istanza di sostegno	33
1.5) Criteri di ammissibilità dell'intervento	33
1.5.1) Criteri di ammissibilità' relativi alle operazioni attivate	33
1.5.2) Criteri di ammissibilità del soggetto richiedente	33
1.6) Documentazione per accesso all'intervento	34
1.7) Spese ammissibili	36
1.8) Spese non ammissibili	37
1.9) Quantificazione delle risorse e misura del contributo	37
1.10) Indicatori di risultato	38
1.11) Vincoli di alienabilità e di destinazione	39

ALLEGATI

Allegato A – Criteri di selezione

Allegato 1 – relazione tecnica con nota esplicativa

Allegato 2 – Dichiarazione congruità dei costi

Allegato 3 – Documenti di bordo - Dotazioni obbligatorie

Allegato 4 – Elenco delle Azioni, quadro riepilogativo delle spese e Piano Finanziario

Allegato 5 – Cronoprogramma richieste liquidazioni (anticipo e saldo finale)

Allegato 6 - conto di gestione (previsionale)

Allegato 7 – conto di gestione (triennio precedente)

Allegato 8 – Assenso del proprietario/i alla realizzazione dell'intervento

Allegato 9 -Dichiarazione per fatture emesse in data antecedente a domanda sul portale ARTEA

Allegato 10 - Dichiarazione Liberatoria fornitore

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

Regolamenti UE (Pesca e acquacoltura)

Regolamento (CE) 26/2004 della Commissione del 30 dicembre 2003 relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria

Regolamento (CE) 1799/2006 della Commissione del 6 dicembre 2006 che modifica il Reg. (CE) 26/2004 relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria

Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e ss.mm.ii.

Direttiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino)

Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato

Regolamento (CE) n. 1005/2008 DEL CONSIGLIO del 29 settembre 2008 che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 e ss.mm.ii

Regolamento (CE) 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i Regg. (CE) 847/96, (CE) 2371/2002, (CE) 811/2004, (CE) 768/2005, (CE) 2115/2005, (CE) 2166/2005, (CE) 388/2006, (CE) 509/2007, (CE) 676/2007, (CE) 1098/2007, (CE) 1300/2008, (CE) 1342/2008 e che abroga i Regg. (CEE) 2847/93, (CE) 1627/94 e (CE) 1966/2006

Regolamento (UE) 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i Regg. (CE) 1954/2003, (CE) 1224/2009 e del Consiglio e che abroga i Regg. (CE) 2371/2002 e (CE) 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio.

Regolamento (CE) 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/45 della Commissione del 13 gennaio 2022 recante esecuzione del regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura per quanto riguarda i casi di inosservanza e i casi di inosservanza grave delle norme della politica comune della pesca che possono comportare un'interruzione dei termini di pagamento o la sospensione dei pagamenti nell'ambito di detto Fondo.

Normativa nazionale

D.P.R. n. 357 dell'8 settembre 1997 – Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (S.O. alla G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997) e ss.mm.ii.

D.P.R. n. 313 del 14 novembre 2002 – "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti" aggiornato e ss.mm.ii.

D.P.R. n. 120 del 12 marzo 2003 – Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica dell'8 settembre 1997 n. 357, concernente l'attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (G.U. n. 124 del 30.05.2003) e ss.mm.ii.

D. Lgs n. 196 del 30 marzo 2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali: recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE e ss.mm.ii.

D. Lgs n. 154 del 26 maggio 2004 – Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 3, della legge 7 marzo 2003, n. 38 e ss.mm.ii.

D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (G.U. n. 101 del 30 aprile 2008)

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». (G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010)

D. Lgs 13 ottobre 2010, n. 190 - "Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2010

D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. (11G0201) (GU Serie Generale n. 226 del 28-9-2011 - Suppl. Ordinario n. 214)

D. Lgs n. 4 del 9 gennaio 2012 - Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96 e ss.mm.ii.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2014, n. 193 Regolamento recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. (15G00001) (GU Serie Generale n. 4 del 7-1-2015)

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016)

Legge 14 gennaio 1994, n. 20 - Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti (G.U. n. 10 del 14 gennaio 1994)

D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 174 - "Codice della giustizia contabile adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124" (G.U. n. 209 del 7.9.2016 - S.O. n. 41)

D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 - Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (titolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016) (G.U. n. 80 del 5 aprile 2013)

DM n. 233337 del 04 maggio 2023. Accordo Multiregionale tra l'Autorità di Gestione e le Regioni e Province autonome in qualità di Organismi Intermedi, per l'attuazione coordinata degli interventi

cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura (FEAMPA) nell'ambito del Programma Nazionale FEAMPA 2021-2027

Normativa Regionale

Legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca professionale e dell'acquacoltura) e successive modifiche ed integrazioni

Legge Regionale 19 novembre 1999, n. 60 (istitutiva dell'Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA) e ne individua le competenze e le attribuisce le funzioni di organismo pagatore

Delibera di Giunta Regionale n. 846 del 24/07/2023. FEAMPA 2021-2027 – Attuazione regionale: individuazione del Referente per la Regione Toscana della Autorità di Gestione FEAMPA, avvio delle procedure di attuazione della priorità 3 strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) per la selezione dei Gruppi di azione locale della Pesca e Acquacoltura (GAL); approvazione schema di convenzione tra Regione Toscana (OI) e DG Pesca del MASAF (AdG)

Delibera di Giunta Regionale n.1514 del 18/12/2023. Legge Regionale n.60/1999 art.7 e 14 ter, approvazione indirizzi della Giunta Regionale ad ARTEA per l'elaborazione del programma di attività dell'anno 2024 con proiezione pluriennale - Attribuzione della funzione di organismo pagatore per gli interventi di cui alla DGR 955/2023

Delibera di Giunta Regionale n.148 del 19/02/2024. FEAMPA 2021-2027 – Approvazione Documento di Attuazione Regionale (D.A.R.) FEAMPA e individuazione del Referente regionale dell'Autorità Contabile

DGR n° 1441 del 02/12/2024 inerente gli elementi essenziali del bando

PREMESSA

Nell'ambito del FEAMPA 2021-2027, in linea con gli obiettivi del Green Deal europeo, della strategia Farm to Fork e della Biodiversity strategy for 2030 e con le indicazioni dei nuovi Orientamenti strategici UE, le azioni dell'O.S. 1.1 ("*Rafforzare le attività di pesca sostenibili dal punto di vista economico, sociale e ambientale*") sono volte alla promozione della trasformazione economica innovativa, il miglioramento dei processi produttivi, la ristrutturazione della flotta peschereccia italiana. Si punterà alla transizione verde del settore, mediante un approccio ecosistemico alla gestione delle attività coerentemente con le misure previste dalle raccomandazioni della CGPM per la conservazione e la gestione degli stocks e per l'attuazione di Agenda 2030.

OGGETTO E FINALITÀ DEL BANDO

Il presente bando contribuisce all'attuazione dell'Azione 3 dell'Obiettivo Specifico 1.1 della Priorità 1 del PN FEAMPA 2021-2027 nell'ambito dell'intervento 2 "Promozione di condizioni favorevoli a settori della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione economicamente redditizi competitivi e attraenti", attraverso l'adeguamento dei motopesca al fine di rendere più sicure le attività di pesca anche nei luoghi di sbarco

Finalità specifica del presente bando è quella di migliorare la operatività degli addetti attraverso l'ammodernamento dei motopesca **con esclusione di quelli appartenenti al segmento della piccola pesca costiera**, oggetto di altra procedura.

DOTAZIONE FINANZIARIA

Le risorse finanziarie messe a disposizione del presente bando – sono pari ad € 399.707,00. Dette risorse potranno essere integrate qualora vengano accertate ulteriori disponibilità economiche nell'ambito di quelle messe a bando nel corso del 2024 per azioni inerenti il medesimo intervento 2 dell'OS 1.1 nonche' con risorse rese disponibili dal Bilancio di previsione e dal piano finanziario FEAMPA.

SOGGETTI ATTUATORI

Autorità di Gestione (AdG):

L'Autorità di Gestione per il PN FEAMPA 2021-2027 individuata a livello nazionale, con D.M. n. 0667224 del 30 dicembre 2022, è il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca, Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura. Il Responsabile è il Direttore Generale.

Organismo Intermedio (O.I.) delegato:

- Regione Toscana – Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, competente per la gestione delle risorse assegnate; provvede alle istruttorie di ammissibilità dei progetti proposti al finanziamento, all'approvazione delle graduatorie, all'assegnazione dei contributi, delle varianti, delle proroghe e delle eventuali rinunce.

ARTEA- (Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura) quale soggetto competente per l'istruttoria tecnica di 1° livello, contabile ed amministrativa propedeutica alla liquidazione dei contributi, alla loro erogazione ed eventuali recuperi di somme indebitamente percepite.

AREA TERRITORIALE DI ATTUAZIONE

Le azioni previste all'interno di questo obiettivo specifico saranno dirette a tutti i territori regionali costieri su cui insistono flotte pescherecce.

PRIMA PARTE - NORME GENERALI

A) MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande devono essere presentate tramite la piattaforma informatica ARTEA (<https://www.artea.toscana.it/>).

Ogni richiedente, che dovrà preventivamente costituire il fascicolo aziendale presso uno dei centri autorizzati (CAA), può presentare una sola domanda in riferimento al presente bando.

La domanda potrà riguardare più motopesca qualora detti motopesca, alla data di presentazione della domanda, risultino in armamento da parte del richiedente.

A.1) Termini e modalità di presentazione della domanda di contributo

La domanda di aiuto dev'essere presentata a partire dal giorno 31/12/2024 Il termine ultimo per la presentazione è previsto per il giorno 31/01/2025. alle ore 13:00. Le domande presentate oltre detto termine saranno considerate irricevibili.

Per presentazione della domanda si intende la sottoscrizione della DUA nel sistema informatico ARTEA mediante le modalità telematiche (firma elettronica qualificata o firma digitale, purché il certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato) di cui al decreto ARTEA n. 70 del 30/06/2016 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni. E' inoltre possibile, in caso di necessità, la firma autografa dell'istanza chiusa sul sistema ARTEA; tale modalità prevede la stampa del pdf, sottoscrizione autografa dell'istanza e caricamento dell'istanza firmata autografa.

Non saranno ammissibili domande che prevedono operazioni con percentuali di contribuzione diverse. Pertanto qualora la domanda riguardi operazioni per le quali è prevista una deroga in relazione alla percentuale di contribuzione (par. 1.9 della Seconda Parte del bando – sezione Intensità aiuto tabella righe 2, 3 e 18), tutte le spese dovranno essere riferite a interventi ammissibili per dette operazioni.

A.2) Dichiarazioni e vincoli allegati alla domanda iniziale

Nella istanza presente sul portale ARTEA una sezione riguarda le dichiarazioni precompilate obbligatorie relative agli impegni, i requisiti ed i vincoli a carico del richiedente. Con la presentazione della domanda si intendono firmate le suddette dichiarazioni.

In altra sezione sono presenti i criteri di selezione (vedi Allegato A) che definiscono il punteggio finale della domanda; in questo caso è necessario indicare i requisiti di priorità posseduti per i quali è richiesto il relativo punteggio.

Per i criteri che prevedono la determinazione del punteggio attraverso il rapporto tra costo obiettivo tematico e costo totale dell'investimento, occorre:

- nella sezione "Criteri di selezione" della DUA, selezionare le caselle corrispondenti agli specifici criteri (es. Q2 Punteggio investimento tematico Q2_innovazione);
- utilizzare il foglio di calcolo (Tabella Investimenti FEAMPA collegata a bando) scaricabile nella sezione Documenti della DUA per calcolare il punteggio relativo ai criteri selezionati inserendo gli importi di spesa relativi agli investimenti tematici e a quelli non tematici;
- allegare il foglio compilato alla documentazione trasmessa con la DUA;
- inserire i punteggi calcolati nella casella relativa ai criteri tematici selezionati.

I singoli criteri di selezione richiesti e i relativi punteggi, quali risultano nel foglio di calcolo allegato alla domanda, non potranno essere modificati in alcun modo. Essi, a seguito di valutazione nel corso dell'istruttoria svolta da parte dell'Ufficio regionale competente, potranno essere confermati o rettificati solo in caso di mancato o parziale riconoscimento.

N.B. I requisiti di ammissibilità di cui all'art. 11 del Reg. UE n.1139/2021 dovranno essere mantenuti per il periodo di 5 anni successivi alla data di pagamento finale (data decreto di liquidazione). La perdita di detti requisiti, determina la restituzione delle somme percepite maggiorate degli interessi legali. La verifica del mantenimento di detti requisiti verrà effettuata dall'OI su tutti i progetti beneficiari dei contributi FEAMPA anche attraverso l'acquisizione di specifiche dichiarazioni rese da parte del beneficiario ai sensi del DPR 445/2000 e controllo delle medesime dichiarazioni secondo la normativa vigente.

Nella sezione "documenti" della Domanda iniziale andranno inseriti i documenti specifici per ogni azione indicati nel paragrafo 1.6 nella Seconda Parte del bando.

La documentazione, scansionata in formato PDF a partire dai documenti originali, dev'essere aggiornata ed in corso di validità alla data di presentazione della domanda, scaricabile e leggibile una volta stampata.

La documentazione che per la sua specificità non dovesse risultare trasmissibile per via telematica (impossibilità di scansione e caricamento in domanda su ARTEA), potrà essere inoltrata tramite raccomandata A/R all'Ufficio competente della Regione Toscana Via di Novoli, n. 26, 50127 – Firenze (FI) entro la scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande; sulla busta contenente la documentazione deve essere riportato il numero della domanda indicato dal sistema ARTEA.

A.3) Domande irricevibili

Le domande risultano irricevibili e pertanto respinte nei seguenti casi:

- invio della domanda fuori dei termini previsti;
- invio della domanda con modalità diverse da quelle indicate nel presente bando;
- mancata sottoscrizione della domanda come indicato al precedente paragrafo A1;
- assenza della relazione tecnica descrittiva del progetto (**allegato 1**);
- assenza delle dichiarazioni obbligatorie previste dal bando;

A.4) Integrazioni presentate spontaneamente dal beneficiario

Il richiedente, dopo la presentazione della domanda di sostegno, è tenuto a comunicare tempestivamente agli uffici preposti, eventuali integrazioni riguardanti i dati esposti nella domanda e/o nella documentazione allegata in relazione alla dimostrazione della sussistenza dei requisiti di ammissibilità e alla valutazione dei criteri di selezione richiesti.

Le suddette integrazioni non possono comportare un aumento dei punteggi o, più in generale, un vantaggio per il richiedente mentre, al contrario, ne potranno determinare una diminuzione, sia in termini di assegnazione di priorità assolute che in decremento dei punteggi attribuiti per priorità relative. Le integrazioni, inoltre, non saranno prese in considerazione se presentate successivamente alla pubblicazione della graduatoria.

B) VALUTAZIONE ISTRUTTORIA

Il sistema ARTEA protocolla in arrivo la domanda di contributo. Il Settore regionale competente attribuisce alla domanda un codice alfanumerico univoco.

Entro dieci giorni lavorativi dal termine ultimo previsto per la presentazione delle istanze, l'ufficio regionale competente avvisa gli interessati del ricevimento della loro domanda e comunica loro il codice alfanumerico ad essa attribuito. Detto codice identificativo della domanda dovrà essere indicato in tutta la corrispondenza successiva.

L'istruttoria dei progetti presentati viene realizzata dal personale della Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale e si sviluppa nei seguenti passaggi:

- 1)** Entro 90 giorni dal termine ultimo previsto per la presentazione delle domande, il Settore regionale competente:

- verifica la presenza dei requisiti di ammissibilità specifici riportati nella parte seconda del presente bando ed assegna un punteggio di merito a ciascuna istanza, sulla base dei criteri di selezione previsti. Le domande non ricevibili sono archiviate con le relative motivazioni;
- conformemente alla normativa vigente, provvede all'acquisizione della documentazione obbligatoria in capo ad altre amministrazioni (es. DURC, informativa antimafia, verifica delle duplicazioni del finanziamento, ecc.) a comprova delle autodichiarazioni rese. In caso di riscontro di dichiarazioni ritenute mendaci procede all'archiviazione dell'istanza e alle necessarie comunicazioni alle Autorità giudiziarie competenti;
- procede all'esame delle caratteristiche tecnico-economiche di ciascuna domanda di sostegno, ivi compresa la rispondenza alla normativa comunitaria/nazionale/regionale in vigore.

- 2) Nel caso in cui si renda necessario acquisire ulteriori informazioni inerenti il progetto o nel caso in cui la documentazione tecnica, prevista non risulti completa, il richiedente viene invitato ad integrare la documentazione trasmessa.

In proposito si specifica che il punteggio richiesto in DUA in fase di presentazione della domanda è immodificabile; di conseguenza solo il punteggio rappresentato nella relazione tecnica potrà essere oggetto di adeguamento al solo scopo di uniformarlo a quello dichiarato in DUA.

Le integrazioni dovranno essere inviate da parte del beneficiario entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta da parte dell'ente preposto. Nell'attesa della ricezione delle integrazioni i termini per l'istruttoria sono sospesi.

In caso di mancata o carente trasmissione degli elementi integrativi richiesti, l'ufficio istruttore può non attribuire il punteggio di priorità totalmente o parzialmente e/o non ammettere un investimento in relazione al quale è stata richiesta l'integrazione e/o non riconoscere la spesa fino all'eventuale non accoglimento della domanda.

- 3) Le istanze valutate positivamente sono pubblicate in una graduatoria indicando le domande ammesse a contributo in base alle risorse disponibili e le domande ammissibili ma non finanziabili per esaurimento delle risorse.

La graduatoria è redatta tenendo conto dei punteggi di priorità assegnati alla domanda sulla base dei criteri di selezione riconosciuti, descritti **nell'Allegato A al presente bando**.

La graduatoria e la conseguente assegnazione dei contributi è approvata con atto amministrativo e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana a cui seguono le relative note di assegnazione ai soggetti beneficiari dei contributi.

Le domande sono finanziate secondo l'ordine derivante dalla graduatoria.

In caso di parità di punteggio assegnato si applica il criterio dell'età del beneficiario (rappresentante legale), dando preferenza ai più giovani di età (anno, mese, giorno). Nel caso di più rappresentanti legali verrà calcolata l'età media.

N.B. Ai fini dell'accesso alla graduatoria, la richiesta di finanziamento deve ottenere un punteggio minimo pari a 40 punti.

Eventuali risorse disponibili per l'azione 3 di cui al presente bando, anche derivanti da economie a carico dei progetti ammessi a contributo e oggetto di relativa assegnazione (decadenze, varianti, parziali realizzazioni o minori spese riconosciute in fase di istruttoria finale) nell'ambito dei bandi pubblicati nel corso del 2024 per azioni inerenti il medesimo intervento 2 dell' OS 1.1, potranno essere destinate alla copertura delle domande ammissibili che, a causa di risorse insufficienti, risultano finanziate parzialmente o non finanziate, seguendo l'ordine di graduatoria.

- 4) Il controllo delle eventuali dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR n. 445/2000 viene effettuato, secondo la normativa vigente, dall'ufficio competente della Regione Toscana che svolge l'istruttoria della relativa domanda.

- 5) Le informazioni relative a ciascun beneficiario sono inserite nel SIGEPA – Sistema Italiano per la Pesca e l'Acquacoltura
- 6) Ad ogni domanda sarà attribuito il **Codice Unico di Progetto (CUP)** di cui alla Delibera CIPE n.24 del 29 settembre 2004. Il codice CUP dovrà essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi ai progetti.
- 7) Viene notificato ai soggetti beneficiari interessati e ad ARTEA l'atto di concessione del sostegno; tale documento è elaborato dal Settore regionale competente a chiusura della fase istruttoria.

C) ANTICIPO, STATO DI AVANZAMENTO E DOMANDA DI LIQUIDAZIONE FINALE

C.1) Anticipo

Gli anticipi, secondo quanto previsto dal Reg. (UE) 2021/1060, possono essere corrisposti per un importo non superiore al 40% dell'importo totale dell'aiuto ammesso.

La richiesta di anticipo dev'essere presentata tramite la piattaforma informatica ARTEA entro 60 giorni dalla data di invio della nota di assegnazione del contributo.

C.1.1) Garanzia dell'importo anticipato

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, di importo pari al 100% di quello richiesto a titolo di anticipazione; tale garanzia sarà emessa in favore di ARTEA, utilizzando il modello pubblicato sul sito di ARTEA al seguente indirizzo:

<https://www.artea.toscana.it/sezioni/servizi/testi/garanzie/prospetto.htm>.

In caso di polizze firmate con firma autografa del contraente e dal fideiussore, è necessaria la consegna dell'originale cartaceo al protocollo di ARTEA (a mano o tramite raccomandata). Nel caso di polizze firmate digitalmente dal contraente e dal fideiussore, queste possono essere trasmesse via PEC.

C.2) Richiesta Stato di Avanzamento dei Lavori (S.A.L.)

La domanda di pagamento acconto a titolo di S.A.L., da presentarsi esclusivamente sul sistema ARTEA, contiene la richiesta di erogazione del pagamento di un contributo già assegnato a seguito della rendicontazione di una parte dei lavori/acquisti già effettuati.

Può essere presentata una sola richiesta di SAL. Detta richiesta è possibile solo per progetti per i quali è ammessa al contributo FEAMPA una spesa di importo pari o superiore a euro 50.000,00.

La richiesta di S.A.L. dovrà essere riferita ad opere/interventi funzionanti e funzionali a quanto previsto dal progetto ammesso a contributo; qualora tale requisito non sia rispettato, il relativo contributo, potrà essere erogato solo in fase di rendicontazione finale.

La richiesta di S.A.L. dev'essere presentata entro 6 mesi dalla data di invio della nota di assegnazione del contributo tramite sistema informativo di ARTEA pena la non ricevibilità della richiesta stessa.

Il SAL può essere richiesto da soggetti che possono aver già percepito una quota di contributo a titolo di anticipo e pertanto si distinguono le seguenti casistiche:

a) erogazione del SAL nel caso di anticipo già erogato.

In tale ipotesi lo stato di avanzamento lavori deve aver raggiunto almeno il 50% della spesa ammissibile totale. Le spese rendicontate devono coprire almeno quanto già erogato a titolo di anticipo più la quota richiesta a titolo di SAL.

b) erogazione del SAL nel caso di anticipo non erogato.

In tale ipotesi lo stato di avanzamento può essere richiesto a condizione che le spese rendicontate rappresentino uno stato di avanzamento pari ad almeno il 30% della spesa ammissibile totale.

La somma complessiva erogabile a titolo di anticipo e di SAL non può superare il 90% del contributo concesso.

Alla richiesta di S.A.L. devono essere allegati:

- documenti elencati al successivo paragrafo C.3.3: "Documentazione da allegare alla domanda di liquidazione finale", ove pertinenti alle spese rendicontabili;
- relazione sullo stato di avanzamento delle attività a firma del rappresentante legale del soggetto beneficiario e relativa documentazione tecnica connessa;
- elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa;
- fatture quietanzate, nonché la documentazione da cui risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità.

C.2.1) Istruttoria del S.A.L.

L'istruttore:

- prende atto della documentazione presentata,
- determina l'importo in pagamento, al netto di un eventuale anticipo già percepito dal beneficiario;
- programma, obbligatoriamente, una visita di controllo sul luogo di realizzazione degli investimenti al fine di verificarne l'effettivo avanzamento.

Per le sole richieste con esito negativo si provvede alla comunicazione delle motivazioni al beneficiario tramite PEC.

C.3) Domanda di pagamento del saldo finale

La domanda di pagamento del saldo, da presentarsi esclusivamente sulla piattaforma informatica ARTEA, contiene la richiesta di erogazione del pagamento a titolo di saldo.

La domanda di pagamento deve pervenire entro i 12 mesi successivi alla data d'invio dell'atto d'assegnazione.

Per la data di presentazione della domanda fa fede la data di ricezione nel sistema ARTEA.

Entro tale termine gli interventi devono, inderogabilmente, essere realizzati a norma di legge, fatturati e pagati.

È possibile presentare la domanda di liquidazione finale oltre al termine suddetto e comunque entro un massimo di 30 giorni di calendario; in questo caso è prevista una penale pari al 3% sul contributo da liquidare.

Anche in caso di presentazione in ritardo il progetto deve, inderogabilmente, essere realizzato (fatturato e pagato) entro i 12 mesi successivi alla data d'invio dell'atto d'assegnazione.

La presentazione della domanda di pagamento finale oltre il termine di 30 giorni dalla scadenza prevista nell'atto di assegnazione e dell'eventuale proroga concessa ai sensi di quanto previsto al successivo paragrafo C.3.1), comporta la revoca del contributo integrale ed il recupero di eventuali somme già erogate a titolo di anticipo e/o acconto.

C.3.1) Proroga del termine per la presentazione della domanda di liquidazione finale

La richiesta di proroga, debitamente giustificata dal beneficiario, dovrà essere comunicata entro i 60 giorni precedenti il termine fissato per la conclusione dei lavori.

Alla richiesta, dovranno essere allegati il nuovo cronoprogramma degli interventi nonché l'illustrazione dello stato di attuazione del progetto sia dal punto di vista fisico che finanziario

Potrà essere richiesta **una sola proroga**.

Altre richieste di proroga, **sempre riguardanti il termine di presentazione della domanda di liquidazione finale**, saranno valutate caso per caso e sono ammissibili solo se determinate da eventi eccezionali o da cause di forza maggiore non imputabili al richiedente e debitamente documentate; la durata complessiva delle proroghe non potrà comunque superare 50% della tempistica autorizzata e riportata nell'atto di concessione del contributo.

La richiesta di proroga dev'essere presentata sul sistema informativo di ARTEA.

L'avvenuto inserimento deve essere comunicato, almeno un mese prima del termine previsto per la presentazione della domanda di liquidazione finale di cui al precedente paragrafo 3, via PEC all'indirizzo **regionetoscana@postacert.toscana.it**, alla Regione Toscana che procederà alla relativa istruttoria.

L'ufficio regionale competente valuta l'ammissibilità della proroga richiesta entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della PEC; gli esiti di tale valutazione sono comunicati al richiedente e registrati nel sistema informativo di ARTEA entro i successivi 10 giorni lavorativi.

N.B. Qualora il progetto abbia ricevuto un pagamento anticipato, la proroga potrà essere concessa solo in seguito alla contestuale proroga della scadenza della polizza presentata a garanzia dell'anticipazione richiesta.

C.3.2) Documentazione da allegare alla domanda di liquidazione finale

Nella sezione "documenti" della domanda di liquidazione finale devono essere inseriti i seguenti documenti:

- relazione tecnico/descrittiva dell'intervento realizzato con il dettaglio degli investimenti previsti e realizzati dando evidenza delle eventuali varianti o adattamenti tecnici realizzati e degli obiettivi raggiunti;
- elaborati grafici (tecnici, architettonici, strutturali etc..) ove necessario;
- nel caso di lavori a misura, computo metrico consuntivo dei lavori effettivamente eseguiti e della relativa spesa, redatto con la stessa impostazione del computo preventivo o tale da permetterne un facile raffronto, accompagnato dalla relativa contabilità consuntiva analitica dei lavori e comprensivo della contabilità degli eventuali beni e servizi forniti direttamente dal richiedente o dai suoi coadiuvanti. Il documento deve evidenziare le eventuali differenze rispetto al computo metrico iniziale, nonché, nel caso di fornitura diretta di beni e servizi, delle modalità con cui gli stessi sono stati eseguiti, specificando i mezzi tecnici impiegati, il materiale autoprodotta e l'idoneo personale utilizzato per la realizzazione delle singole tipologie di lavoro;
- ove pertinente, copia della dichiarazione di regolare esecuzione delle opere strutturali a firma del direttore lavori, così come presentata al Comune;
- ove pertinente, indicazione degli estremi dei permessi (con esclusione del permesso a costruire e della VIA) e/o delle autorizzazioni (incluso lo studio di incidenza di cui al paragrafo "Norme di protezione ambientale") necessari alla realizzazione degli interventi (o titolo equivalente nel caso di enti pubblici);
- ove necessario, comunicazione al Comune di fine lavori o dichiarazione del tecnico relativa all'effettiva data di fine lavori;
- documentazione fotografica pre e post realizzazione del progetto, tale da permettere la valutazione dell'intervento realizzato;
- per le opere/interventi che lo richiedono: (a.) certificazione di agibilità ovvero dichiarazione in merito del direttore dei lavori; (b.) certificazione di conformità dell'impiantistica elettrica (se non compreso nel certificato di agibilità); (c.) certificazione di conformità dell'impiantistica idrotermosanitaria (se non compreso nel certificato di agibilità);
- ove pertinente copia di eventuali contratti di appalto dei lavori con relativo elenco prezzi;
- copia delle fatture relative ad acquisti e servizi inerenti il progetto, corredate dai relativi documenti di pagamento; le fatture quietanzate ed i documenti di spesa da cui risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità; dovranno riportare:
 - a) l'intestazione al beneficiario;

- b) la specifica dicitura “PN FEAMPA 2021-2027 - **C.U.P.**_____”. In caso di fatture per forniture dovrà essere riportata la specifica del bene acquistato ed il numero di matricola di fabbricazione. Nel caso in cui non possa essere attribuita alcuna matricola, occorre attribuire arbitrariamente una numerazione progressiva accompagnata da una ricognizione descrittiva dell’oggetto ed eventuali foto. Qualora le fatture siano state emesse in data antecedente a quella di pubblicazione del bando la fattura potrà non riportare la dicitura sopraindicata ma dovrà essere accompagnata da una dichiarazione rilasciata dal fornitore riportante la suddetta dicitura, l’oggetto del bene, il numero di matricola (se esistente) e l’avvenuto pagamento della fattura con riferimento alla modalità di pagamento adottata;
- c) l’importo della spesa con distinzione dell’IVA;
- d) la data di emissione che dev’essere compatibile con l’intervento in cui è inserita;
- e) i dati fiscali di chi ha emesso la fattura/documento per inquadrarne la pertinenza con l’operazione finanziata;
- copia dell’atto di acquisto, nel caso di acquisto di terreni/edifici;
 - copia delle certificazioni attestanti che le macchine, le attrezzature, gli impianti produttivi e idrotermosanitari rispondono alle norme CE;
 - eventuale dichiarazione di non recuperabilità dell’IVA ai sensi della normativa nazionale in materia;
 - dichiarazioni liberatorie, come da **allegato 10**, emesse dalle ditte fornitrici, riportanti gli elementi salienti (numero, data e importo) della fattura di riferimento, il numero di bonifico (CRO) con il quale è stata liquidata la fattura e la descrizione analitica della fornitura con i relativi numeri di matricola;
 - documenti di pagamento relativi ad onorari di professionisti che hanno prestato la propria opera nell’assistenza e/o progettazione degli interventi ed eventuale copia del Modello F24 utilizzato per il versamento delle relative ritenute di acconto;
 - ulteriore documentazione inerente autorizzazioni, pareri, ecc. indicata in fase di assegnazione del contributo o ritenuta necessaria da parte di ARTEA allo scopo di accertare la regolarità delle opere realizzate;
 - altra documentazione prevista nelle specifiche azioni attivate nel bando.

NOTA BENE

Per quanto riguarda l’emissione delle fatture. si specifica quanto segue:

a) le fatture emesse prima della data di chiusura della domanda sul portale ARTEA dovranno risultare accompagnate da una dichiarazione del beneficiario rilasciata secondo il modello di cui **all’allegato 9** del presente bando

b) le fatture emesse a partire dalla data di chiusura della domanda sul portale ARTEA fino al ricevimento del CUP CIPE, dovranno riportare obbligatoriamente nella loro versione originale il numero di CUP prodotto dal sistema informatico ARTEA (diverso dal CUP CIPE di cui al sottostante punto c).

c) le fatture emesse a partire dalla data di ricevimento, da parte del beneficiario, del Codice Unico di Progetto (CUP) di cui alla Delibera CIPE n.24 del 29 settembre 2004, dovranno obbligatoriamente riportare detto CUP nella loro versione originale.

Le fatture che non risulteranno in linea con le indicazioni riportate ai soprarichiamati punti a), b) e c) non saranno considerate ai fini della determinazione del contributo da erogare in fase di liquidazione a titolo di sal e/o saldo.

E’ inoltre fatto obbligo di garantire la tracciabilità dei pagamenti.

Le fatture per le quali non sarà possibile determinare la tracciabilità del pagamento non potranno essere considerate ai fini della determinazione del contributo da erogare in fase di liquidazione a titolo di sal e/o saldo

Come per la domanda iniziale, la documentazione che per la sua specificità (fuori formato A3-A4) non possa essere allegata in forma scansionata nella DUA sul sistema ARTEA, dovrà essere trasmessa tramite raccomandata A/R all’Ufficio competente dell’ARTEA – Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in

Agricoltura, via Ruggero Bardazzi 19/21 – 50127 Firenze (FI) entro la scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande.

C.3.3) Verifiche di ARTEA

ARTEA, preliminarmente alla liquidazione finale e fermo restando i controlli previsti dalla normativa nazionale, verifica:

- a) il possesso dei requisiti di ammissibilità nonché delle condizioni di priorità;
- b) la posizione debitoria del beneficiario nei confronti di ARTEA e, qualora riscontri la sussistenza di debiti, eroga il contributo riconosciuto al netto dell'importo da recuperare.

Vengono altresì acquisiti o richiesti (se dovuti):

- copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- visura camerale per verificare il pieno esercizio dell'attività da parte dell'impresa;
- documentazione antimafia ai sensi della normativa vigente e secondo gli indirizzi della circolare regionale Prot. 0440848 del 27/11/2019;
- altri documenti /dichiarazioni necessari all'ammissione a contributo.

Ad esito di tale verifica può essere rideterminata l'ammissione a contributo o la posizione in graduatoria del beneficiario.

Nel caso in cui si renda necessario acquisire ulteriori informazioni e/o documentazione inerenti il progetto, il richiedente dovrà trasmettere eventuali integrazioni, nei termini e nelle modalità indicate da parte degli uffici di ARTEA.

Nel caso di mancata o tardiva trasmissione degli elementi integrativi richiesti, ritenuti necessari per una corretta e completa istruttoria della domanda di liquidazione finale, il beneficiario decade parzialmente o totalmente dai benefici ad esso assegnati in relazione all'entità e/o gravità delle carenze o incompletezze riscontrate.

Ove il saldo tra il contributo riferito alla spesa ammessa e le erogazioni effettuate a titolo di anticipazione e/o acconto risulti negativo, saranno avviate le procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite con relativi interessi maturati.

C.4) Eleggibilità delle spese ammissibili

C.4.1) Criteri generali

Nella domanda di liquidazione finale può essere rendicontato un importo inferiore alla spesa ammessa a finanziamento, anche a seguito di variante approvata, purché tale riduzione risulti conforme a quanto previsto nel successivo paragrafo (E). In ogni caso occorre che venga dimostrato e riconosciuto il funzionamento e la funzionalità degli investimenti realizzati. Le spese ammissibili sono quelle riportate nelle specifiche delle singole azioni di cui alla 2° parte del bando.

In via generale, ai sensi dell'articolo 12 del Reg. (UE) n. 2021/1139, sono ammissibili al sostegno le operazioni che:

- rientrano nell'ambito delle priorità e degli obiettivi specifici del PN FEAMPA, e siano ammissibili e coerenti con i relativi obiettivi;
- non rientrano tra le categorie di spese inammissibili riportate nel successivo par. C.4.5;
- siano conformi al diritto dell'Unione applicabile;
- rispettino i limiti e le condizioni di ammissibilità stabiliti dalla normativa di riferimento e dai relativi documenti di programmazione e attuazione;
- risultino pertinenti, ossia risultino direttamente connesse alle attività previste dal progetto/investimento, imputabile ad operazioni previste dall'AdG e O.I. o sotto la loro responsabilità, conformemente alla normativa applicabile e riconducibili ad una o più categorie di spesa ritenute ammissibili;
- risultino effettivamente sostenute dal beneficiario e comprovate da fatture quietanzate o giustificate da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente o, in casi debitamente

giustificati, da idonea documentazione comunque attestante la pertinenza all'operazione della spesa sostenuta. Sono fatte salve le specifiche disposizioni sulla documentazione e le modalità di rendicontazione nel caso di ricorso alle Opzioni di Costi Unitari e somme forfettarie adottate dall'AdG;

- risultino sostenute nel periodo di ammissibilità delle spese, come specificato nel paragrafo che segue;
- risultino tracciabili ovvero verificabili attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione, al fine di assicurare l'esistenza di un'adeguata pista di controllo in conformità con quanto previsto dall'articolo 69, paragrafo 6 e dall'allegato XIII del regolamento (UE) n. 2021/1060.
- risultino contabilizzate, in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili e, se del caso, sulla base delle specifiche disposizioni dell'AdG.

C.4.2) Condizioni di ammissibilità delle categorie di spesa.

Si rimanda alla seconda parte del presente bando per le specifiche voci di ammissibilità relative alle seguenti categorie:

- a) Spese per lavori;
- b) Spese per beni e servizi;
- c) Imposta sul valore aggiunto, nel caso in cui lo stesso rappresenti un costo reale
- d) Spese generali.

C.4.3) Periodo di eleggibilità della spesa

Ai sensi dell'art. 63, comma 2, del Reg. UE n.1060/2021, le spese sono ammissibili al contributo dei fondi se sono state sostenute da un beneficiario o dal partner privato di un'operazione e pagate per l'attuazione di operazioni tra il 1 gennaio 2021 e il 31 dicembre 2029.

***Attenzione!:* Non possono essere selezionate per il sostegno FEAMPA le operazioni materialmente completate o pienamente attuate prima che la domanda di finanziamento a valere sul Programma sia stata presentata dal beneficiario, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati o meno. Per maggiore chiarezza riportiamo alcuni esempi:**

- a) nel caso di domande riguardanti esclusivamente interventi strutturali a bordo, quando sono terminati gli acquisti dei materiali e l'opera è conclusa (a tale scopo occorre allegare documentazione come ad es. data di chiusura dei lavori del cantiere, bolla di trasporto dei materiali, perizia giurata, dichiarazione di un tecnico abilitato dalla quale risulti lo stato di avanzamento dei lavori ecc.)
- b) nel caso di domande riguardanti esclusivamente acquisto di attrezzature con la fornitura dell'ultima attrezzatura (**vedi N.B. sottostante**) e l'effettiva utilizzabilità delle attrezzature. Sarà considerata opera materialmente conclusa qualora il mancato funzionamento sia imputabile al beneficiario; (a tale scopo occorre allegare documentazione come ad es. documento di trasporto con evidenza del numero di matricola ecc.)
- c) nel caso di domande riguardanti sia l'acquisto di attrezzature che interventi strutturali a bordo, quando entrambe le fattispecie di cui alle precedenti lettere a) e b) sono soddisfatte.

N.B.: In ogni caso, per progetti iniziati antecedentemente alla data di presentazione della domanda, le opere/acquisti/interventi ecc., devono essere reciprocamente funzionali.

Le spese riferite ad opere/acquisti/interventi ecc. iniziati antecedentemente la data di presentazione della domanda ma non conclusi a detta data, possono quindi essere considerate ammissibili a contributo solo se il funzionamento e/o l'operatività delle relative opere/acquisti/interventi dipendono da interventi ancora da realizzare.

I progetti che comprendono spese per interventi già realizzati potranno quindi non essere ammessi parzialmente o totalmente qualora non ricorrano le condizioni di cui al precedente capoverso.

C.4.4) Modalità di pagamento e giustificativi di spesa

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi il beneficiario, eccetto per le operazioni ricadenti in opzioni semplificate in materia di costi, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese sostenute, deve presentare i giustificativi a dimostrazione delle seguenti modalità di pagamento:

- a** Sepa Credit Transfer (SCT) o bonifico SEPA: il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia della contabile bancaria contenente il CRO di riferimento.
- b** Sepa Direct Debit (SDD) – ex RID: il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia del contabile bancaria e copia dell'estratto conto rilasciata dall'istituto di credito di appoggio, dal quale si evinca l'avvenuto movimento grazie al numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione.
- c** Ricevuta Bancaria (RIBA): il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia della ricevuta bancaria e copia dell'estratto conto rilasciata dall'istituto di credito di appoggio, dal quale si evinca l'avvenuto movimento grazie al numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite internet, il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento. La ricevuta del bonifico o della Riba deve essere completa degli elementi che permettono di collegarla al documento di spesa di cui rappresenta la quietanza e cioè:
 - il numero proprio di identificazione;
 - a data di emissione;
 - la causale di pagamento, completa del numero della fattura a cui si riferisce (per esempio: saldo/acconto n., fattura n. ..., del della ditta);
 - i dati identificativi dell'ordinante il pagamento, che devono corrispondere a quelli del destinatario ultimo del progetto;
 - l'importo pagato, che deve corrispondere all'importo del documento di cui costituisce quietanza;
 - l'indicazione del CUP (Codice Unico di Progetto).
- d.** Carta di credito/debito: il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia della ricevuta del pagamento e copia dell'estratto conto della carta utilizzata, dal quale sia visibile l'intestatario del conto corrente/carta di credito o debito, le ultime 4 cifre della carta di credito l'importo, la data della transazione, l'avvenuto addebito dell'importo delle operazioni eseguite con la carta di credito o debito, l'avvenuto movimento grazie al numero della transazione eseguita.
- e.** Pagamenti effettuati in relazione al modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali: in sede di rendicontazione deve essere fornita copia del modello F24 con la copia della ricevuta dell'Agenzia delle entrate, relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro dell'Ente accettante il pagamento (Banca, Ufficio Postale). inoltre occorre presentare una dichiarazione, redatta da parte del legale rappresentante sotto forma di autocertificazione, che dettagli la composizione del pagamento medesimo riepilogando i dati identificativi dei vari documenti di spesa pagati tramite il modello e indichi le voci di spesa e gli importi portati in rendicontazione. Per il pagamento tramite "F24" effettuato in compensazione occorre predisporre la stessa documentazione di cui al capoverso precedente. Inoltre occorre inserire nella dichiarazione, redatta sotto forma di autocertificazione, il riepilogo dei costi sostenuti in relazione al modello F24 per il personale impiegato per le attività oggetto di contributo con l'indicazione del tempo dedicato da ciascun soggetto, in termini percentuali, allo svolgimento di tali attività.

In tutte le ipotesi sopra descritte, il beneficiario dovrà presentare dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, riportanti gli elementi salienti (numero, data e importo) della fattura di riferimento, il numero di bonifico (CRO) con il quale è stata liquidata la fattura e la descrizione analitica della fornitura con i relativi numeri di matricola **(allegato 10)**.

In nessun caso è ammesso il pagamento in contanti o in natura e, in generale, forme di pagamento diverse da quelle indicate.

Nel caso di pagamenti effettuati in diverse forme, deve essere anche allegata una tabella riassuntiva dei documenti di pagamento in cui evidenziare i pagamenti parziali ed il totale pagato. Nel caso di pagamenti di più documenti di spesa con un solo bonifico/Riba, nella causale del bonifico/Riba devono essere indicati i singoli documenti di spesa.

Tutti i documenti e i giustificativi di spesa devono essere riportati in un elenco ordinato che permetta di effettuare agevolmente la verifica. L'elenco deve riportare i dati che individuano i documenti di spesa ed i giustificativi di pagamento. L'elenco deve riportare i dati che individuano i documenti di spesa, i giustificativi di pagamento e la presenza di eventuali varianti/adattamenti tecnici rispetto al progetto iniziale.

In fase di controllo, occorre verificare la corrispondenza delle copie inviate con l'originale delle fatture e/o della documentazione contabile equivalente.

Gli originali dei documenti di spesa devono essere conservati per almeno 5 anni calcolati a partire dal 31 dicembre relativo all'anno di presentazione della domanda di liquidazione di cui al precedente paragrafo 3. L'eventuale necessità di prolungamento di detto periodo potrà essere comunicato da parte della Regione in data antecedente detto termine.

C.4.5.) Spese non ammissibili

Oltre alle disposizioni di cui all'articolo 64, paragrafo 1, lettera a), regolamento (UE) n. 2021/1060, non sono ammissibili, i costi relativi a multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie, nonché le spese relative ad operazioni escluse dall'ambito di applicazione, ai fini del sostegno del Reg.(UE) 2021/1139 ed in particolare dell'art.13.

Non sono, inoltre, ammissibili i seguenti altri costi:

- a** i deprezzamenti e le passività;
- b** gli interessi di mora;
- c** le perdite sul cambio, le commissioni e altri oneri per operazioni relative a prodotti finanziari ai sensi dell'articolo 1 lett. u) del Decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58.

Infine, ai sensi dell'articolo 66 del regolamento (UE) n. 2021/1060, non sono ammissibili le spese per una delocalizzazione, come definite all'articolo 2, punto 61-bis regolamento (UE) 651/2014.

D) EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

ARTEA eroga il saldo del contributo e/o l'anticipazione finanziaria, entro i termini previsti dalla normativa in materia. In particolare, ai sensi di quanto previsto all'art.132 del Regolamento UE n.1303/2013, il beneficiario riceverà, tramite mandato di pagamento con quietanza, gli importi richiesti a titolo di acconto, di S.A.L. o di saldo entro 80 giorni dalla data di presentazione della relativa domanda di pagamento. Tali termini sono interrotti nel caso in cui, per le relative domande, siano dovute e/o richieste integrazioni istruttorie o documentali.

E) VARIANTI, ADATTAMENTI TECNICI E CAMBIO DI TITOLARITÀ DELL'AZIENDA/BENEFICIARIO

Gli interventi previsti nelle domande ammesse a contributo devono essere realizzati conformemente a quanto approvato pena:

- la decadenza della stessa domanda con conseguente revoca dei contributi assegnati e/o recupero di quelli eventualmente già erogati;
- la non ammissibilità delle spese relative agli investimenti non conformi a quelli approvati.

Ciò, fatte salve le varianti approvate o gli adattamenti tecnici non rilevanti.

Varianti:

Le varianti in corso d'opera possono essere concesse a condizione che l'iniziativa progettuale conservi la sua funzionalità complessiva, che i nuovi interventi siano coerenti con gli obiettivi e le finalità dell'operazione e che la loro articolazione mantenga invariata la finalità originaria del progetto. Sono da intendersi come varianti:

- lo spostamento della localizzazione dell'investimento;
- il cambio del beneficiario;
- le modifiche tecniche apportate alle operazioni approvate, intese come modifiche che alterano considerevolmente gli elementi essenziali originariamente previsti nel progetto (es. in un quadro di ammodernamento di un progetto attraverso l'acquisto di attrezzature, sostituzione di attrezzature ammesse a contributo con altre di diversa tipologia).

N.B. non sono ammissibili varianti che comportano una modifica delle categorie di spesa del quadro economico originario e, pertanto, possono essere consentite esclusivamente varianti riferite alla medesima natura e specificità dei beni.

La richiesta di variante, salvo nei casi di cambio di titolarità dell'azienda o del beneficiario di cui al successivo paragrafo E.1:

- dev'essere presentata nel sistema informativo di ARTEA e successiva PEC all'indirizzo **regionetoscana@postacert.toscana.it**, almeno 60 giorni prima del termine previsto per la presentazione della domanda di liquidazione finale.
- dev'essere corredata della documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustificano le modifiche richieste;
- deve contenere un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originariamente approvata con quella proposta in sede di variante;
- non può comportare in alcun modo l'aumento del contributo originariamente riconosciuto;
- non può riguardare un importo superiore al 40% del costo totale dell'intervento finanziato al netto delle spese generali (tale soglia potrà essere estesa solo in caso di eventi eccezionali e, comunque, per cause non imputabili al richiedente e debitamente documentate). Eventuali deroghe alla suddetta soglia del 40% potranno essere consentite solo in presenza di cause eccezionali o di eventi imprevisi o imprevedibili non imputabili al richiedente e debitamente documentate, che saranno indicati nel provvedimento di concessione delle stesse.

Qualora la variante comporti un aumento del costo ammesso originariamente per l'intero progetto, la differenza di costo rimane a totale carico del beneficiario.

Le varianti dovranno essere approvate da parte dell'Ufficio istruttore che provvederà a comunicare gli esiti al beneficiario con apposita nota di ammissibilità/non ammissibilità della stessa ed a registrarli nel sistema informativo di ARTEA.

La realizzazione di una variante non autorizzata, accertata in sede di esame della domanda di liquidazione finale, comporta in ogni caso il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variante e l'eventuale revoca o riduzione proporzionale del contributo concesso. Il progetto oggetto di variante non autorizzata, potrà usufruire del contributo originariamente assegnato per la parte non variata a condizione che l'iniziativa progettuale, a seguito di detta variante, conservi la sua funzionalità nel rispetto dell'obiettivo originario. In caso contrario si procederà alla revoca degli eventuali benefici concessi ed al recupero delle risorse eventualmente già erogate.

Le richieste di variante sono istruite, da parte dell'ufficio territoriale Regionale competente entro 60 giorni lavorativi dal ricevimento della PEC; la loro approvazione è subordinata alla verifica:

- della coerenza con gli obiettivi della domanda approvata,
- del mantenimento dei requisiti di ammissibilità e del punteggio di merito, che consenta la permanenza della domanda stessa nella graduatoria dei progetti ammessi e finanziati.

Nel corso della valutazione delle varianti può essere chiesta documentazione tecnica integrativa o altri documenti utili. Tale documentazione integrativa dev'essere fornita dal soggetto beneficiario entro 30 giorni dalla richiesta. In tal caso il termine di 30 giorni previsto per la valutazione della richiesta di

variante è calcolato a partire dalla data di ricevimento di tale documentazione da parte dell'ufficio competente della Regione.

Adeguamenti tecnici:

Gli adeguamenti tecnici, se non alterano le finalità e gli elementi che hanno reso finanziabile la domanda, possono essere eseguiti senza autorizzazione ma devono comunque essere evidenziati nella domanda di liquidazione finale e sono ammessi previa valutazione di ammissibilità nell'ambito del procedimento di liquidazione finale. Sono da intendersi come adeguamenti tecnici:

- le modifiche derivanti dall'andamento dei prezzi di mercato che interessano una quota non superiore al 15% del costo totale dell'operazione finanziata;
- gli adeguamenti del computo metrico nel limite del 10% per ogni voce di costo del medesimo computo;
- gli adeguamenti tecnici del progetto ovvero modifiche riferite a particolari soluzioni esecutive o di dettaglio.
- Il cambio fornitore e/o la marca sono altresì considerati adeguamenti tecnici.

Gli adeguamenti tecnici non dovranno comportare un aumento del costo totale dell'investimento finanziato ed in ogni caso non potranno oltrepassare la soglia del 20%, in più o in meno, rispetto al totale della spesa ammessa, al netto delle spese generali.

E.1) Cambio di titolarità dell'azienda/beneficiario

E.1.1) Condizioni generali inerenti il cambio di titolarità dell'azienda

In linea generale, possono essere consentite le operazioni di cessione, successione per eredità, conferimento di azienda, fusione, divisione societaria, trasformazione societaria, incorporazione societaria, costituzione in Contratto di Rete di imprese (soggetto dotato di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3 L.33/2009 e ss.mm.ii.).

- **Cambio di titolarità dopo la data di presentazione della domanda di aiuto e prima dell'erogazione del contributo a saldo:** il subentrante nella titolarità deve soddisfare quanto segue:

- a. possedere i requisiti di accesso previsti dal bando;
- b. possedere, ad esclusione dei casi di successione ereditaria e di trasformazione societaria ai sensi dell'articolo 2498 del Codice Civile, un punteggio dei criteri di selezione sufficiente per essere ammissibile al beneficio in base alla graduatoria dei soggetti finanziabili.

- **Cambio di titolarità successivamente all'erogazione del contributo a saldo:** Nel caso in cui il cambio di titolarità avvenga, invece, successivamente all'erogazione del contributo a saldo e fino al termine del periodo previsto dall'art. 65 del regolamento (UE) 1060/2021 "stabilità delle operazioni", il subentrante nella titolarità deve possedere i requisiti di accesso previsti dal bando.

In tutti i casi, ad esclusione di quelli di successione ereditaria e di trasformazione societaria ai sensi dell'articolo 2498 del Codice Civile, potrà essere rideterminata la percentuale di contribuzione spettante, come meglio specificato nel successivo paragrafo "Procedimento di cambio di titolarità dell'azienda" .

E.1.2) Procedimento di cambio di titolarità dell'azienda compresa la modalità di riconoscimento delle spese ai fini dell'istruttoria sulla domanda di pagamento.

- **Cambio di titolarità prima dell'erogazione del saldo:** il soggetto subentrante, entro il termine previsto per la trasmissione della domanda di liquidazione finale di cui al precedente paragrafo 3, deve trasmettere in modalità PEC, al Settore regionale competente per l'istruttoria della domanda, la comunicazione di cambio di titolarità (per successione ereditaria o altri casi). L'ufficio regionale effettua la relativa istruttoria nei 30 giorni successivi all'acquisizione della comunicazione/richiesta.

In assenza della comunicazione/richiesta l'erogazione del saldo è sospesa fino alla sua acquisizione. Qualora detta comunicazione/richiesta non risulti trasmessa nei tre mesi successivi al termine di presentazione della domanda di saldo, il contributo è revocato ed eventuali risorse erogate a titolo di

anticipazione dovranno essere recuperate. In caso di indebito pagamento a favore di un beneficiario sostituito, ARTEA dovrà provvedere al recupero delle somme eventualmente erogate al precedente beneficiario e RT procederà alla revoca del contributo assegnato.

- **Cambio di titolarità dopo l'erogazione del saldo:** il soggetto beneficiario del contributo o gli eredi devono presentare in modalità PEC la comunicazione di cambio di titolarità in caso di successione ereditaria o la richiesta di cambio di titolarità negli altri casi, entro 4 mesi dalla data di subentro. La mancata trasmissione della comunicazione/richiesta, accertata in fase di controllo ex post o altra verifica, comporta il recupero del contributo erogato.

La comunicazione di cambio di titolarità da inviare in caso di successione ereditaria è corredata da dichiarazione da parte del soggetto subentrante di possedere i requisiti di accesso.

La richiesta di cambio di titolarità da inviare nei casi diversi dalla successione ereditaria è corredata da:

- a) specifica relazione che indichi le ragioni del cambio di titolarità dell'azienda;
- b) dichiarazione da parte del soggetto subentrante di possedere i requisiti di accesso;
- c) documentazione prodotta, quando dovuta, dal soggetto subentrante, relativa ai criteri di selezione;
- d) dichiarazione di accettazione da parte del soggetto subentrante:
 - del nuovo punteggio dei criteri di selezione, quando previsto
 - del riposizionamento in graduatoria, quando previsto;
 - dell'eventuale nuova percentuale di contribuzione;
 - dell'eventuale riduzione del contributo;
- e) assunzione, da parte del soggetto subentrante, di tutti gli impegni derivanti dalla concessione dell'aiuto come specificati negli atti/contratti di cui alla successiva lettera f);
- f) atti/contratti con i quali è stato formalizzato il cambio di titolarità; in tali atti deve essere previsto espressamente:
 - la descrizione e gli estremi del progetto presentato e approvato (CUP CIPE /CUP ARTEA);
 - la descrizione degli impegni che attraverso il cambio di titolarità passano dal cedente al subentrante;
 - la descrizione degli eventuali contributi assegnati al cedente e non ancora a lui liquidati;
 - le spese sostenute dal cedente e collegate agli investimenti previsti in domanda;
 - i contributi percepiti dal cedente e collegati agli investimenti previsti in domanda;
 - l'impegno del cedente a rendere disponibile la documentazione relativa alle spese, per consentire al subentrante una corretta rendicontazione in domanda di pagamento;
 - l'impegno del subentrante alla restituzione del contributo maggiorato degli interessi nel caso di riduzione/revoca dello stesso.

L'ufficio competente dell'istruttoria verifica la documentazione e la sussistenza dei requisiti richiesti nelle presenti Disposizioni e nel Bando ed istruisce l'istanza.

In relazione ai punteggi dei criteri di selezione, quando previsto, si procederà ad un ricalcolo. Nei casi in cui il nuovo punteggio risulti essere inferiore a quello derivato dalla domanda iniziale presentata dal soggetto cedente, si procede al riposizionamento della stessa in graduatoria e all'eventuale rivalutazione della sua finanziabilità.

In relazione alla percentuale di contribuzione, si procederà a rivalutare i requisiti ed eventualmente a determinare la percentuale spettante. Nei casi in cui la nuova percentuale di contribuzione risulti essere inferiore a quella derivata dalla domanda iniziale, si procede alla rideterminazione del contributo.

Nei casi in cui il punteggio dei criteri di selezione e/o la percentuale di contribuzione risultino superiori a quelli derivati dalla domanda iniziale presentata dal cedente, verranno attribuiti quelli derivati dalla domanda iniziale presentata dal cedente.

F) OBBLIGHI/DIRITTI DEL BENEFICIARIO

F.1) Obblighi del richiedente/beneficiario

I beneficiari sono tenuti al rispetto della normativa comunitaria e nazionale per ottenere e/o mantenere il contributo richiesto. A tal fine devono:

- realizzare l'iniziativa in conformità con il progetto approvato anche con riferimento alle risorse umane eventualmente utilizzate;
- tenere un sistema di contabilità separata (conto corrente dedicato) o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative alle spese oggetto di contributo FEAMPA (art. 74 del reg. 1060/2021);
- assicurare la conservazione della documentazione giustificativa del periodo di realizzazione dell'azione/intervento, ivi compreso quella per i requisiti per l'ammissibilità, per almeno 5 (cinque) anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell'operazione. I documenti devono essere conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati, comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o di documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica. Il periodo di conservazione è interrotto in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione Europea;
- rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità delle operazioni finanziate dal FEAMPA sulla base di quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 1139/2021 art. 60:
 - a) fornendo, sul sito web, ove tale sito esista, e sui siti di social media ufficiali del beneficiario una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
 - b) apponendo una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti;
 - c) esponendo targhe o cartelloni permanenti chiaramente visibili al pubblico, in cui compare l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato IX del Reg. (UE) 2021/1060, non appena inizia l'attuazione materiale di operazioni che comportino investimenti materiali o siano installate le attrezzature acquistate, con riguardo a operazioni il cui costo totale supera 100.000 Euro;
 - d) per le operazioni che non rientrano nell'ambito della lettera c), esponendo in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sull'operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dai fondi; ove sia una persona fisica, il beneficiario garantisce, nella misura del possibile, la disponibilità di informazioni adeguate, che mettano in evidenza il sostegno fornito dai fondi, in un luogo visibile al pubblico o mediante un display elettronico.
- assicurare l'accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature interessate dall'intervento sui quali l'Amministrazione provvederà ad effettuare gli opportuni accertamenti;
- utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
- rispettare la normativa comunitaria, nazionale e della Regione;
- rispettare gli adempimenti connessi alla normativa in vigore in materia di salute, sicurezza nei luoghi di lavoro, contrattazione collettiva, nonché in materia ambientale;
- assicurare il proprio supporto alle verifiche e a eventuali sopralluoghi delle Autorità europee e statali, nonché assicurare l'accesso ad ogni altro documento ritenuto utile e consentirne l'eventuale acquisizione;
- fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
- realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentano il raggiungimento della finalità dell'azione, in conformità alle prescrizioni contenute nell'Atto di Concessione, fatta salva l'eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
- presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamenti dei Lavori o del Saldo del contributo, la documentazione prevista;
- **rispettare le condizioni di cui al paragrafo 2 dell'art. 11 del Reg. (UE) n. 2021/1139 per tutto il periodo di attuazione dell'intervento e per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data di pagamento finale;**
- **rispettare il requisito di stabilità delle operazioni;** pertanto il beneficiario è vincolato a non cedere a terzi, né distogliere dall'uso indicato nella domanda approvata quanto oggetto della sovvenzione per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data di pagamento finale. . Qualora

tali obblighi non vengano rispettati, gli importi indebitamente versati devono essere recuperati in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti. Di conseguenza non è consentito per il periodo vincolato dei cinque anni dal pagamento finale al beneficiario di:

- cessare o rilocalizzare un'attività produttiva al di fuori dell'area del programma;
- cambiare la proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
- modificare in modo sostanziale la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari;
- dismettere a qualsiasi titolo di investimenti o degli impianti cofinanziati;
- alienare macchine e attrezzature riguardanti l'investimento oggetto del sostegno, fatti salvi casi particolari di sostituzione del bene con altri di valore, capacità e caratteristiche almeno corrispondenti, fermo restando l'obbligo di comunicazione e autorizzazione preventiva rilasciata dall'Amministrazione competente.

F.1.1) Vincolo di stabilità delle operazioni

Ai fini della Stabilità delle Operazioni prescritta all'art. 65 del Reg. (UE) 2021/1060, **nel caso di investimenti in infrastrutture o produttivi**, il sostegno erogato viene recuperato con aggiunta degli interessi legali laddove, entro cinque anni dal pagamento finale al beneficiario, si verifichi quanto segue:

- cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del Programma;
- cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un organismo di diritto pubblico;
- una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Il sostegno versato, in questi casi, sarà recuperato dallo Stato membro in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

Per il suddetto periodo dovranno essere rispettate tutte le condizioni previste all'art. 11 del Reg. (UE) 2021/1139.

Il sostegno erogato **per investimenti in infrastrutture** sarà soggetto a rimborso anche nel caso in cui, entro dieci anni dal pagamento finale al beneficiario, l'attività produttiva sia soggetta a delocalizzazione al di fuori dell'Unione, salvo nel caso in cui il beneficiario sia una PMI. Qualora il contributo del Programma assuma la forma di aiuto di Stato, il periodo di dieci anni è sostituito dalla scadenza applicabile conformemente alle norme in materia di aiuti di Stato.

Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di sostegno necessiti di essere spostato prima di cinque anni a partire dal pagamento finale, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione all'autorità che ha emesso l'atto di concessione del sostegno. Tale spostamento potrà avvenire esclusivamente entro i confini di pertinenza dell'Amministrazione che ha erogato il sostegno.

Non è consentita l'alienazione di macchine e attrezzature riguardanti l'investimento oggetto del sostegno prima di cinque anni a partire dal pagamento finale, fatti salvi casi particolari di sostituzione del bene con altri di valore, capacità e caratteristiche almeno corrispondenti, **fermo restando l'obbligo di comunicazione e autorizzazione preventiva rilasciata dall'Amministrazione competente.**

Casi specifici:

- ai sensi dell'art. 15 Reg. (UE) 2021/1139 un peschereccio dell'Unione cui è stato erogato un sostegno in virtù del FEAMPA non può essere trasferito né reimmatricolato al di fuori dell'Unione per almeno cinque anni dal pagamento finale per l'operazione che ha goduto del sostegno. Detto vincolo deve essere annotato, a cura degli Uffici Marittimi competenti, sull'estratto matricolare ovvero sul Registro Navi Minori e Galleggianti, al fine di consentire la maggiore trasparenza possibile sugli obblighi e vincoli legati al peschereccio agevolato dagli interventi del FEAMPA e registrato nel sistema informatico dell'AdG, sezione Flotta da Pesca;

In caso di cessione prima del periodo indicato, il beneficiario è tenuto alla restituzione di parte o dell'intero contributo erogato, maggiorato degli interessi legali.

Nel caso in cui il beneficiario richiede di sostituire il bene acquistato con il contributo comunitario prima della scadenza del termine dei 5 anni, deve presentare richiesta di autorizzazione all'OI Regione Toscana che rilascia l'autorizzazione solo se il beneficiario, come detto sopra, garantisce che il nuovo bene da acquisire abbia medesima o migliori caratteristiche di quello già in suo possesso.

Si precisa, infine, che il beneficiario si obbliga, per tutto il periodo vincolativo, al mantenimento delle parti soggette ad usura e/o consumo di macchinari ed attrezzature soggette a detto vincolo, al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia dell'investimento.

Eventuali ulteriori obblighi a carico del beneficiario saranno elencati nell'Atto di assegnazione dell'aiuto.

I beneficiari sono esentati dall'obbligo di restituire i contributi già percepiti in presenza di "cause di forza maggiore" non dipendenti dalla volontà del beneficiario.

F.2) Diritti del richiedente/beneficiario

I richiedenti o beneficiari hanno tutti i diritti loro riservati dalla Legge n. 241/90 "Legge sul procedimento amministrativo" e s.m.i..

G) VERIFICHE

Sono previste verifiche amministrative di tutte le domande di sostegno presentate dai beneficiari, controlli in loco delle operazioni per verificare la sussistenza degli investimenti ed ex post (successivi al saldo finale), per verificare il rispetto delle condizioni di assegnazione e liquidazione dei contributi e dei relativi impegni assunti.

G.1) Controlli sulle domande di acconto e/o sulle domande di liquidazione finale

I controlli amministrativi vengono effettuati sul 100% delle domande di acconto, di S.A.L. e/o di liquidazione finale, conformemente a quanto stabilito dalla normativa UE, nazionale e regionale.

E' prevista la verifica:

- della presenza delle dichiarazioni e della documentazione prevista dal Bando, ai fini dell'assegnazione e della liquidazione del contributo;
- della presenza delle eventuali autorizzazioni necessarie alla realizzazione del progetto;
- del mantenimento dei requisiti di accesso e di priorità che consenta la permanenza della domanda nella graduatoria dei progetti ammessi e finanziati;
- della corrispondenza degli interventi realizzati a quanto ammesso a contributo in sede di assegnazione;
- della corrispondenza delle fatture agli interventi realizzati;
- della corrispondenza delle spese sostenute e dei relativi documenti di pagamento alle fatture presentate;
- della pertinenza temporale dei documenti contabili e di pagamento;
- della pertinenza e dell'ammissibilità a contributo degli investimenti effettuati;
- della corretta determinazione del contributo spettante;
- del raggiungimento degli obiettivi proposti.

La visita sul luogo dove sono stati realizzati gli investimenti viene effettuata sul 100% dei progetti finanziabili, fatta eccezione per quelli riguardanti attività esclusivamente immateriali o per quelli la cui spesa riconosciuta in fase di assegnazione del contributo è pari o inferiore ad Euro 10.000,00.

Nelle eccezioni di cui al punto precedente (progetti riguardanti attività immateriali e/o contributi inferiori a euro 10.000,00) i controlli in loco vengono eseguiti su un campione di progetti estratti sulla base dell'analisi del rischio.

Al momento della visita sul luogo è prevista la verifica:

- della coerente realizzazione dell'investimento con la documentazione tecnico-contabile prodotta dal beneficiario del contributo;
- della conformità di quanto realizzato con quanto rendicontato;
- del funzionamento e la funzionalità degli investimenti alle attività previste;
- delle fatture e della documentazione contabile in originale.

H) DECADENZA DAL SOSTEGNO, RINUNCIA AL CONTRIBUTO E RECUPERO

H.1) Decadenza del sostegno

In fase successiva all'ammissione di una operazione a finanziamento, al beneficiario può essere revocato, parzialmente o totalmente, il sostegno FEAMPA riconosciuto. La decadenza può avvenire a seguito di comunicazione del beneficiario o, per iniziativa dell'O.I.; il sostegno è revocato in tutto o in parte nei seguenti casi:

- varianti non autorizzate, se il progetto, a seguito della verifica amministrativa, non risponde ai requisiti per i quali è stato ammesso e per il mancato rispetto dei termini di presentazione della variante stessa;
- per ricollocazione del progetto in una posizione che la escluda dal sostegno a seguito della variazione del punteggio di priorità assegnato in fase di assegnazione del contributo;
- per difformità dal progetto realizzato rispetto a quanto previsto nell'atto di assegnazione o per esito negativo dei controlli.

In tali casi l'O.I. competente emette un provvedimento con il quale esprime le motivazioni di revoca dei benefici concessi e ARTEA procede al recupero delle somme eventualmente già erogate.

Le somme da restituire/recuperare, a qualsiasi titolo, sono gravate delle maggiorazioni di legge.

H.2) Comunicazioni di Recesso

Nel caso in cui il richiedente/beneficiario intenda rinunciare al contributo concesso, deve inviare alla Regione Toscana una comunicazione di recesso.

Il recesso dagli impegni assunti con la domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo previsto per la realizzazione del progetto

Non è ammessa il recesso nel caso in cui l'ufficio istruttore o altro soggetto autorizzato ai controlli abbia comunicato al beneficiario la presenza di irregolarità nella domanda o nel caso in cui sia stata avviata la procedura per la pronuncia della decadenza dagli aiuti.

La rinuncia non è, altresì, consentita qualora al beneficiario sia stato comunicato lo svolgimento di un controllo in loco.

Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dall'aiuto ed il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali.

H.3) Rettifica o recupero del contributo

In caso di accertamento di irregolarità l'O.I. e/o ARTEA adotterà misure volte a correggere o recuperare gli importi indebitamente versati.

Le rettifiche consistono in una soppressione totale o parziale del contributo pubblico concesso.

I contributi svincolati a seguito delle rettifiche finanziarie, saranno riutilizzati nell'ambito dello stesso PO FEAMPA.

Il termine previsto per la restituzione di somme a qualsiasi titolo dovute, è fissato in 90 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento con il quale si dispone la restituzione stessa. Decorso inutilmente tale termine si procede all'escussione della fideiussione presentata a garanzia dell'eventuale acconto liquidato, ovvero viene dato immediato corso alla esecuzione forzata previa iscrizione a ruolo degli importi dovuti.

Eventuali ulteriori responsabilità civili e/o penali saranno denunciate alle Autorità competenti secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

H.4) Ricorsi amministrativi

Avverso il provvedimento di rettifica/recupero è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

I) INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE N.241/90 E DELLA LEGGE REGIONALE N. 40/2009

L'ufficio responsabile del procedimento di assegnazione del contributo è il Settore "Attività faunistico venatoria pesca in mare e rapporti con i gruppi di azione costiera (FLAGS), pesca nelle acque interne" della Regione Toscana, Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale — via di Novoli 26 - 50127 Firenze.

Il funzionario responsabile è Giovanni Maria Guarneri – indirizzo di posta elettronica: gioannimaria.guarneri@regione.toscana.it.

L'ufficio responsabile del procedimento di liquidazione è il settore "Sostegno allo sviluppo rurale e interventi strutturali" dell'Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA); il funzionario responsabile è il Dirigente a interim del Settore Dott. Fabio Cacioli (Direttore di ARTEA) - indirizzo di posta elettronica: segreteria@artea.toscana.it

L'ufficio responsabile del procedimento di erogazione è il settore "Gestione sistemi informatici e finanziari ed esecuzione pagamenti" dell'Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA); il funzionario referente è Sabrina Del Vanga ((PEQ Ragioneria ARTEA)- indirizzo di posta elettronica: sabrina.delvanga@ARTEA.toscana.it.

La predisposizione e la manutenzione sul sistema informativo della modulistica per la presentazione delle domande è a cura di ARTEA.

Il procedimento istruttorio ha inizio il giorno seguente a quello indicato come data ultima per la presentazione delle domande di contributo o dalla data di ricevimento della domanda di liquidazione finale.

I richiedenti possono prendere visione degli atti del procedimento presso l'Ufficio responsabile del procedimento.

L) INFORMATIVA AGLI INTERESSATI EX ART. 13 REG. UE N. 679/2016 REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI"

Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016 i dati personali dei richiedenti, che saranno raccolti al fine di assegnare le risorse FEAMPA ai soggetti che presenteranno le istanze ai sensi del Bando pubblicato in applicazione della DGR n. 148 del 19 febbraio 2024, del Reg. UE n. 1139/2021 e Reg. UE 1060/2021, saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente.

A tal fine si informa che:

1. Titolari del trattamento sono:

a) La Regione Toscana- Giunta regionale (dati di contatto: P.zza duomo 10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it per i trattamenti relativi alle seguenti attività: approvazione graduatoria, assegnazione contributi;

b) l'Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (nel prosieguo richiamata anche come ARTEA) con sede in 50127 Firenze, Via Bardazzi 19/21, nella persona del Direttore Pro-tempore (pec_artea@cert.legalmail.it) per i trattamenti relativi alle seguenti attività: liquidazione contributi a titolo di anticipo, S.A.L. e saldo.

I Titolari tratteranno i dati personali ai sensi dell'art. 6 del GDPR 2016/679, in quanto il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento.

2. Il trattamento, posto in essere esclusivamente dal personale autorizzato dal Titolare e/o da collaboratori del titolare o dai soggetti espressamente nominate come responsabili del trattamento sarà effettuato con strumenti sia manuali che informatici e telematici, con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.

3. Il conferimento dei dati da parte del richiedente è facoltativo e il loro mancato conferimento preclude la partecipazione al bando. I dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge e saranno utilizzati per implementare il portale SIAN/SIPA/ARTEA e resi disponibili ai soggetti interessati a vario titolo all'attuazione del FEAMPA secondo quanto previsto dal Documento Di Attuazione regionale approvato con SGR 148 del 19/02/2024 e ss.ii. Saranno eventualmente diffusi mediante pubblicazione su BURT della graduatoria dei progetti ammessi e sulla sezione Amministrazione trasparente del sito di Regione Toscana.

4. I dati dei richiedenti saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento (Settore "Attività faunistico venatoria, pesca in mare e rapporti con i gruppi di Azione Locale della Pesca (FLAGS). Pesca nelle acque interne.") della Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale e di ARTEA per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa, se previsto.

5. Il richiedente ha il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati di ciascun Titolare:

per Regione Toscana: urp_dpo@regione.toscana.it

per ARTEA: dpo@arteatoscana.it

6. Il richiedente può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

M) OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE ex art. 35 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34

A carico dei beneficiari degli interventi finanziati sul presente avviso sussistono specifici obblighi di pubblicazione di cui all'art.35 del D.L.30 aprile 2019, n.34 (cd. decreto crescita) convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n.58, che stabilisce che le associazioni, fondazioni, onlus, oltre che le imprese, sono tenute a pubblicare le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il mancato rispetto dell'obbligo comporta l'applicazione di sanzioni amministrative secondo quanto previsto dalla norma citata.

SECONDA PARTE

AZIONE 3: "Investimenti a bordo e nei porti per incrementare la qualità delle produzioni e migliorare le condizioni di sbarco delle catture indesiderate nonché di promuovere migliori condizioni di lavoro, salute e sicurezza degli operatori"

1.1) Inquadramento, dotazione finanziaria e finalità dell'azione 3

Nell'ambito del FEAMPA 2021-2027, in linea con gli obiettivi del Green Deal europeo, della strategia Farm to Fork e della Biodiversity strategy for 2030 e con le indicazioni dei nuovi Orientamenti strategici UE, le azioni dell'O.S. 1.1 ("*Rafforzare le attività di pesca sostenibili dal punto di vista economico, sociale e ambientale*") sono volte alla promozione della trasformazione economica innovativa, il miglioramento dei processi produttivi, la ristrutturazione della flotta peschereccia italiana. Si punterà alla transizione verde del settore, mediante un approccio ecosistemico alla gestione delle attività coerentemente con le misure previste dalle raccomandazioni della CGPM per la conservazione e la gestione degli stocks e per l'attuazione di Agenda 2030.

Le risorse finanziarie messe a disposizione del presente bando sono pari ad € 399.707,00. Dette risorse potranno essere integrate qualora vengano accertate ulteriori disponibilità economiche nell'ambito di quelle messe a bando nel corso del 2024 per azioni inerenti il medesimo intervento 2 della Priorità 1 – O.S. 1.1: "Rafforzare le attività di pesca sostenibili dal punto di vista economico, sociale e ambientale" nonché con risorse rese disponibili dal Bilancio di previsione e dal piano finanziario FEAMPA.

Finalità dell'Azione 3: La finalità dell'azione relativa agli "Investimenti a bordo e nei porti per incrementare la qualità delle produzioni e migliorare le condizioni di sbarco delle catture indesiderate nonché di promuovere migliori condizioni di lavoro, salute e sicurezza degli operatori" è quella di rendere le imprese della pesca più competitive e resilienti, su basi più sostenibili. In particolare, si evidenzia che gli attuali mezzi di produzione sono obsoleti e poco sicuri così come inadeguate risultano le strutture portuali. A tal fine, l'azione mira a rendere più sicure le attività di pesca a bordo e a terra nei luoghi di sbarco.

Finalità specifica del presente bando è quella di favorire l'ammodernamento della flotta peschereccia non appartenente al segmento della piccola pesca costiera per migliorare la operatività degli addetti a bordo e rendere più sicure le attività di pesca anche nei luoghi di sbarco. Sono ammessi interventi a terra limitatamente a quelli di cui ai punti 11 e 12 dell'Operazione codice 55 descritta al successivo paragrafo 1.3.

N.B. l'attuazione di questo intervento non è soggetto alle norme sugli aiuti di stato in quanto, secondo quanto previsto dall'art.28 del Reg. (UE) 2021/1139, gli articoli 107, 108 e 109 TFUE non si applicano ai pagamenti erogati dagli Stati membri a norma del presente regolamento e che rientrano nell'ambito d'applicazione dell'articolo 42 TFUE.

INTERVENTO 2: "Promozione di condizioni favorevoli a settori della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione economicamente redditizi competitivi e attraenti"

1.2) Attività ammissibili

Il sostegno di cui al presente capo riguarda gli interventi che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi della Politica Comune della Pesca (PCP) definiti all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013 attraverso l'Obiettivo Specifico 1.1 "*Rafforzare le attività di pesca sostenibile sul piano economico, sociale e ambientale*"; a tale scopo il presente bando sosterrà investimenti finalizzati a favorire la qualità delle produzioni, il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza e quelle di stoccaggio del prodotto specificatamente a obbligo di sbarco¹ per investimenti **a bordo dei pescherecci diversi da quelli della PPC.**

¹art.15 del Reg.1380/13 e artt.49 bis e quater del Reg. (UE) 812/15.

1.3) Operazioni attivabili

Le operazioni (Tabella 7 del Reg. UE 2022/79) attivabili nella presente azione sono le seguenti:

Cod. 01-Investimenti nella riduzione del consumo di energia e nell'efficienza energetica

Nell'ambito dell'operazione il FEAMPA sosterrà investimenti a bordo dei motopesca per l'ottimizzazione del consumo energetico, per investimenti destinati ad attrezzature (a condizione che non ne venga inficiata la selettività) volti a ridurre l'emissione di sostanze inquinanti o gas a effetto serra e ad aumentare l'efficienza energetica dei pescherecci. In questo ultimo caso, l'operazione non potrà in nessun modo riguardare gli investimenti a valere sugli articoli 18 e 19 del Reg. (UE) 2021/1139.

Le spese ammesse possono riguardare:

- 1) investimenti destinati ad attrezzature a bordo volti a ridurre l'emissione di sostanze inquinanti o gas a effetto serra e ad aumentare l'efficienza energetica dei pescherecci. Sono altresì ammissibili gli investimenti destinati ad attrezzi da pesca a condizione che non ne pregiudichino la selettività;
- 2) audit e regimi di efficienza energetica;
- 3) studi per valutare il contributo dei sistemi di propulsione alternativi e della progettazione degli scafi sull'efficienza energetica dei pescherecci.

Nel caso in cui l'intervento riguardi un'imbarcazione da pesca rientrante al punto 1, le spese ammesse possono riguardare:

- a) investimenti per migliorare l'idrodinamica dello scafo dell'imbarcazione:
 - investimenti in meccanismi di stabilità, come chiglie di rollio e prue a bulbo, che contribuiscono a migliorare la tenuta in mare e la stabilità;
 - impiego di antivegetativi atossici, come la ramatura, per ridurre l'attrito;
 - sistemi di governo dell'imbarcazione, quali strumenti di controllo dei sistemi di governo e timoni multipli per ridurre l'attività di timoneria in funzione delle condizioni meteomarine;
- b) investimenti per migliorare il sistema di propulsione dell'imbarcazione:
 - eliche a efficienza energetica, assi compresi;
 - catalizzatori;
 - eliche di manovra installate a poppa e/o a prua
- c) investimenti destinati alla riduzione dell'energia termica e/o elettrica
 - investimenti nel miglioramento dei sistemi di refrigerazione, di congelamento o di isolamento termico delle navi; o - investimenti nella promozione del riciclo del calore sulla nave, mediante recupero e riutilizzo per altre operazioni ausiliarie di bordo;
- d) investimenti in attrezzi da pesca ed in altre attrezzature finalizzate ad incrementare l'efficientamento energetico tramite:
 - sostituzione degli attrezzi da traino con altri attrezzi;
 - modifiche degli attrezzi da traino;
 - investimenti in sistemi di monitoraggio degli attrezzi da traino.

Cod. 02-Investimenti in sistemi di energia rinnovabile

Nell'ambito dell'operazione il FEAMPA sosterrà investimenti a bordo dei motopesca per l'utilizzo di energie rinnovabili connessi alla transizione verso fonti di energia rinnovabili (es: tecnologie come fotovoltaico, solare, termico, idraulico, eolico) In questo ultimo caso l'operazione non potrà in nessun modo riguardare gli investimenti a valere sugli articoli 18 e 19 del Reg. (UE) 2021/1139.

Le spese ammesse possono riguardare gli investimenti per migliorare il sistema di propulsione dell'imbarcazione come:

- elementi di propulsione a energia rinnovabile, quali vele, aquiloni, pale eoliche, turbine o pannelli solari; econometri, sistemi di gestione del combustibile e sistemi di monitoraggio;
- investimenti in mantelli per migliorare il sistema di propulsione;
- generatori a efficienza energetica, ad esempio alimentati a idrogeno o a gas naturale.

Cod. 03-Investimenti in apparecchiature di produzione a bordo

Gli investimenti riguardano la possibilità di acquisto ed installazione di attrezzature connesse al miglioramento dei processi produttivi; in particolare sono ammessi l'acquisto e l'installazione, ovvero la realizzazione di celle frigo, abbattitori di temperatura, macchine per la produzione di ghiaccio ed altri sistemi per una migliore conservazione, selezione e stoccaggio della produzione. Gli investimenti non

potranno riguardare l'incremento della capacità di stoccaggio del peschereccio.

Cod. 04- Investimenti a bordo per migliorare la navigazione o il controllo del motore

L'operazione sostiene investimenti per migliorare la navigazione del peschereccio anche attraverso un controllo sull'efficienza del motore. A tal fine le spese ammissibili riguardano l'acquisto e l'installazione di sistemi per il controllo del consumo di carburante rispetto alla velocità del peschereccio.

Cod. 36-Utilizzo di catture indesiderate

L'operazione è finalizzata a sostenere investimenti per utilizzare le catture indesiderate provenienti dall'attività di pesca; a tal fine il FEAMPA sosterrà investimenti per attrezzature a bordo delle imbarcazioni per lo stoccaggio e la lavorazione del prodotto con l'obiettivo di poter fornire valore economico alle catture indesiderate; a tal fine occorre valutare attentamente le iniziative per non creare un mercato redditizio di catture indesiderate. L'uso di catture indesiderate dovrà essere limitato a scopi diversi dal consumo umano diretto come ad esempio: farina di pesce, olio di pesce, cibo per animali domestici, ecc.

Cod. 47- Investimenti in tecnologie dell'informazione (hardware)

Nell'ambito di questa operazione si sostengono investimenti finalizzati ad avvicinare i pescatori alle istituzioni e renderli costantemente aggiornati su adempimenti, normative; è altresì finanziato l'acquisto di hardware per l'acquisizione di dati a bordo dei pescherecci finalizzati anche all'acquisizione di dati meteo marini ed oceanografici in genere, nonché per migliorare e razionalizzare processi di commercializzazione diretta. Gli investimenti potranno altresì essere collegati e supportare i corsi di formazione a distanza.

Cod. 48- Investimenti in tecnologie dell'informazione (software)

Nell'ambito di questa operazione si sostengono investimenti finalizzati ad avvicinare i pescatori alle istituzioni e renderli costantemente aggiornati su adempimenti, normative; è altresì finanziato l'acquisto di software per l'acquisizione di dati a bordo dei pescherecci finalizzati anche all'acquisizione di dati meteo marini ed oceanografici in genere, nonché per migliorare e razionalizzare processi di commercializzazione diretta; gli investimenti potranno altresì essere collegati anche a corsi di formazione a distanza.

Cod. 54-Investimenti in dispositivi di sicurezza

Gli aiuti sono concessi solo per investimenti a bordo ovvero acquisto ed installazione di attrezzature che:

- vadano al di là dei requisiti previsti dal diritto nazionale o dall'Unione;
- non aumentino la stazza lorda dell'imbarcazione ovvero ne aumenti la capacità di pesca del peschereccio.

A tal fine, gli investimenti finalizzati a migliorare la sicurezza a bordo delle imbarcazioni da pesca ammissibili al contributo FEAMPA riguardano l'acquisto ed installazione di:

- 1) zattere di salvataggio;
- 2) sganci idrostatici delle zattere di salvataggio;
- 3) localizzatori personali satellitari quali radio boe di localizzazione di sinistri, quali EIIRB, SART (search and rescue transponder), l'AIS, le radio boe, MIP 3 27Mhz / Radio boe Iridium (le radio boe non sono ammesse per le imbarcazioni autorizzate alla pesca con il sistema palangaro per tonno rosso, per pesce spada e per alalunghe), eventualmente integrati nei giubbotti di salvataggio e negli abiti da lavoro dei pescatori;
- 4) dispositivi individuali di galleggiamento, in particolare tute da immersione o tute di sopravvivenza, salvagenti anulari e giubbotti di salvataggio;
- 5) segnali di soccorso (sia sonori che visivi);
- 6) dispositivi lanciasagole;
- 7) sistemi di recupero dell'uomo in mare: sono ammessi a cofinanziamento sistemi meccanici M.O.B. (Man Overboard) e quelli elettronici di tipo ARPA (Automatic Radar Plotting Aid) (nel caso di imbarcazioni autorizzate alla pesca con palangari per tonno rosso, o pesce spada ovvero alalunghe l'acquisto dell'ARPA è ammesso a condizione che il peschereccio sia già dotato di un altro radar funzionante, indipendentemente dalle dotazioni di sicurezza previste per quelle imbarcazioni);
- 8) apparecchiature antincendio quali estintori, coperte antifiama, rivelatori d'incendio e di fumo,

- respiratori;
- 9) porte tagliafuoco;
 - 10) valvole d'intercettazione del carburante;
 - 11) rilevatori di gas e sistemi d'allarme antigas;
 - 12) pompe e allarmi di sentina;
 - 13) apparecchiature per comunicazioni via radio e via satellite (es: radio VHF e telefoni satellitari) quali stazioni radio GMDSS (VHF, SSB, NATEX, METEOFAX), Telefoni satellitari Fleet Broadband IP (Immarsat B) e VHF anche di tipo portatile;
 - 14) porte e boccaporti stagni;
 - 15) protezioni sulle macchine, quali verricelli o tamburi avvolgi rete;
 - 16) corridoi e scale di accesso;
 - 17) illuminazione di ricerca e di emergenza e illuminazione del ponte;
 - 18) sganci di sicurezza qualora l'attrezzo da pesca s'impigli in un ostacolo sottomarino;
 - 19) videocamere e schermi di sicurezza, comprese le termocamere Flir;
 - 20) armamento necessario a migliorare la sicurezza sul ponte.

Sono altresì ammesse a cofinanziamento anche tipologie di investimento legate alla salute a bordo dei pescherecci quali:

- 1) acquisto e installazione di cassette di pronto soccorso;
- 2) acquisto di medicinali e dispositivi per cure urgenti a bordo;
- 3) prestazioni di telemedicina, tra cui tecnologie elettroniche, apparecchiature e diagnostica per immagini applicate alla consultazione medica a distanza dalle navi;
- 4) dotazione di guide e manuali per migliorare la salute a bordo;
- 5) campagne d'informazione per migliorare la salute a bordo.

N.B.: gli aiuti sono concessi una sola volta per lo stesso tipo di investimento e per lo stesso peschereccio nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2029. Se l'operazione consiste in un investimento destinato a singole attrezzature, gli aiuti sono concessi una sola volta per lo stesso tipo di attrezzatura e per la stessa impresa beneficiaria nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2029.

Cod. 55-Investimenti nelle condizioni di lavoro

Gli investimenti finalizzati a migliorare la sicurezza a bordo delle imbarcazioni da pesca ammissibili al contributo FEAMPA sono:

- 1) parapetti e ringhiere del ponte;
- 2) strutture di riparo del ponte e ammodernamento delle cabine per il riparo dalle intemperie;
- 3) elementi per il miglioramento della sicurezza in cabina e per gli spazi comuni destinati all'equipaggio;
- 4) attrezzature per diminuire la movimentazione manuale di carichi pesanti, escluse le macchine direttamente connesse alle operazioni di pesca quali i verricelli (gru, verricelli salpa ancore, ecc.);
- 5) vernici antiscivolo e stuoie di gomma antiscivolo;
- 6) dispositivi di protezione acustica e termica e apparecchi di ausilio alla ventilazione;
- 7) abiti da lavoro e equipaggiamento di sicurezza, quali calzature di sicurezza impermeabili, dispositivi di protezione degli occhi e dell'apparato respiratorio, guanti protettivi e caschi, o equipaggiamento protettivo anticaduta;
- 8) segnali di emergenza e di allarme di sicurezza;
- 9) analisi e valutazione dei rischi per individuare i rischi che incombono sui pescatori sia in porto sia in navigazione, al fine di adottare misure atte a prevenirli o attenuarli;
- 10) guide e manuali per migliorare le condizioni di lavoro a bordo;
- 11) veicoli collettivi per il trasporto destinati alla pesca dei molluschi ai luoghi di prima vendita;
- 12) strutture a terra per i pescatori dediti alla pesca a piedi destinate a migliorare le condizioni di lavoro, come spogliatoi bagni ed altri servizi igienici, in particolare quelle che incoraggiano e promuovono l'ingresso delle donne nel mercato del lavoro.

Sono altresì ammesse a cofinanziamento anche tipologie di investimento legate al miglioramento delle condizioni igieniche a bordo dei pescherecci quali:

- 1) servizi igienico-sanitari quali gabinetti e lavabi;
- 2) impianti di cucina e cambuse;
- 3) depuratori per la produzione di acqua potabile;

- 4) attrezzi per la pulizia ai fini del mantenimento delle condizioni igieniche a bordo;
- 5) guide e manuali per migliorare l'igiene a bordo, compresi software.

N.B.: gli aiuti sono concessi una sola volta per lo stesso tipo di investimento e per lo stesso peschereccio nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2029. Se l'operazione consiste in un investimento destinato a singole attrezzature, gli aiuti sono concessi una sola volta per lo stesso tipo di attrezzatura e per la stessa impresa beneficiaria nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2023 e il 31 dicembre 2029.

1.4) Soggetti ammissibili a presentare istanza di sostegno

I soggetti ammissibili a presentare istanza di sostegno sono:

- Imprese di pesca. Per le operazioni di codice 3, 4, 47, 48, 54 e 55 sono escluse le imprese di piccola pesca costiera.
- Armatori di imbarcazioni da pesca per le operazioni. Per le operazioni di codice 3, 4, 47, 48, 54 e 55 sono escluse le imprese di piccola pesca costiera.
- Proprietari di imbarcazioni da pesca professionale marittima. Per le operazioni di codice 3, 4, 47, 48, 54 e 55 sono escluse le imprese di piccola pesca costiera.

1.5) Criteri di ammissibilità dell'intervento

1.5.1) Criteri di ammissibilità relativi alle operazioni attivate

I seguenti requisiti devono essere posseduti **alla data di presentazione della domanda**:

- le Operazioni concorrono all'Obiettivo Specifico 1.1 del FEAMPA 21-27;
- l'Operazione non deve produrre un aumento della capacità di pesca del peschereccio
- per investimenti a bordo il peschereccio deve aver svolto almeno 60 giorni di pesca nel corso dei due anni civili precedenti la data di presentazione dell'istanza
- il richiedente il sostegno deve avere sede operativa sul territorio regionale. L'imbarcazione da pesca interessata dall'intervento dovrà pertanto essere iscritta nel Registro comunitario nonché in uno dei Compartimenti marittimi della Toscana.

1.5.2) Criteri di ammissibilità relativi al soggetto richiedente:

Il seguente requisito dev'essere posseduto **alla data di presentazione della domanda**:

- **Il richiedente rientra tra i soggetti ammissibili di cui al precedente paragrafo 1.4**

I seguenti requisiti di ammissibilità del soggetto richiedente devono essere **posseduti prima del riconoscimento dell'ammissione dell'istanza a contributo, coincidente con l'approvazione della graduatoria**. Tali requisiti sono:

- applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente;
- il richiedente non rientra nei casi di cui all'art.11, par. 1 e 3 del Reg. (UE) 2021/1139;
- se il richiedente non è il proprietario dell'imbarcazione, occorre che sia in possesso dell'autorizzazione di quest'ultimo;
- il richiedente non rientra nei casi di cui all'art.136, par 1 del Reg. (UE EURATOM) 2018/1046; in particolare, in riferimento alla relativa normativa nazionale, il richiedente per poter essere ammesso al sostegno e poi poter ricevere il pagamento dell'aiuto, deve soddisfare le seguenti condizioni:
 1. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'art. 1, comma 553 della L. 266/05 (non si applica ai privati proprietari che non svolgono attività di impresa) - articolo 136 del Reg. (UE) n.2018/1046;
 2. essere in regola con gli obblighi fiscali (controllo agenzia entrate) - articolo 136 del Reg. (UE)

n.2018/1046;

3. non essere stato condannato (legale rappresentante) con sentenza passata in giudicato o nei cui confronti sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per violazioni gravi, definitivamente accertate, secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale o da documentazione equipollente dello Stato in cui sono stabiliti, nei dieci anni precedenti alla data di pubblicazione del bando per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione): associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile, illeciti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, illeciti in materia ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche, omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septies del D.lgs. 231/2001), reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - articolo 603 bis c.p., gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.lgs. 81/2008), reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.lgs. 24/2014 e D.lgs. 345/1999); reati in materia previdenziale: omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000 euro (D.lgs. 463/1983), omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art. 37 L. 689/1981), e ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione.

Se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale. Il richiedente è tenuto ad indicare tutte le condanne penali riportate. In ogni caso non rilevano i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione o la estinzione del reato dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima o sia intervenuta la depenalizzazione. Tale requisito non è richiesto per i beneficiari di diritto pubblico.

Ai sensi di quanto disposto dalla Decisione n. 4 del 25-10-2016 sono considerati reati gravi in materia di lavoro:

- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septies del D.lgs. 231/2001);
- reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - articolo 603 bis c.p.;
- gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.lgs. 81/2008);
- reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.lgs. 24/2014 e D.lgs. 345/1999); reati in materia previdenziale: omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000 euro (D.lgs. 463/1983), omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art. 37 L. 689/1981);

4. non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei casi in cui sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (requisito non pertinente per i beneficiari di diritto pubblico);

- nel caso di contributo spettante pari o superiore a € 150.000,00 i beneficiari devono essere in regola con la certificazione antimafia (art. 91, comma 1, lettera b) del D. Lgs 159/2011 nuovo codice antimafia e ss.mm.ii), tale adempimento non riguarda i beneficiari di diritto pubblico. Il mancato soddisfacimento del requisito porta alla decadenza dal beneficio e conseguente revoca dell'atto per l'assegnazione dei contributi con recupero degli eventuali aiuti erogati, maggiorati degli interessi. Al fine di consentire la verifica del soddisfacimento di detto requisito è obbligatorio che siano caricate sull'Anagrafe aziendale nel sistema informativo di ARTEA le dichiarazioni necessarie per procedere alla richiesta dell'Informazione Antimafia presso la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA).

1.6 Documentazione per accesso all'intervento

Quanto previsto nel presente paragrafo è in linea con le disposizioni nazionali attualmente vigenti. In caso di successivi aggiornamenti di dette disposizioni, il bando potrà adeguarsi qualora gli aggiornamenti

non risultino penalizzanti per i potenziali beneficiari. La documentazione è la seguente:

a) relazione tecnica del progetto/operazione, **come da allegato 1**, in cui devono essere riportati gli obiettivi ed il programma dell'intervento, le operazioni attivate con evidenza del tipo di attività svolta, della qualifica del personale utilizzato, della tipologia di pesca praticata. La relazione dovrà contenere dettagliate ed esaustive informazioni su tutti gli aspetti segnalati in detto allegato **nonché sull'eventuale possesso di uno o più dei requisiti di priorità indicati nell'allegato A al bando**; la relazione deve esplicitare che qualsiasi intervento posto in essere e che beneficia del sostegno del FEAMPA riguarda l'implementazione degli obblighi minimi già previsti dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento;

b) In caso di acquisto di beni e servizi, copia di tre preventivi corredati da documentazione che ne comprovi la richiesta e la successiva trasmissione con allegata relazione a firma del legale rappresentante relativa alla scelta dei beni e servizi oggetto di fornitura;

- qualora la scelta non ricada sul preventivo più economico, detta scelta dovrà essere supportata da una breve relazione tecnico/economica illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido;

- qualora non sia possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra di loro è necessario presentare una relazione tecnica illustrativa della scelta del bene e dei motivi per cui non è stato possibile reperire almeno 3 preventivi compilando il modello di cui **all'allegato 2**;

Ulteriori specifiche per la produzione dei preventivi

I preventivi presentati devono essere in corso di validità per i beni non ancora acquistati e per i servizi non ancora realizzati.

La scelta del bene o del servizio, che sia più aderente alle esigenze dell'operazione, è effettuata dal richiedente sulla base di parametri tecnico-economici e di congruità dei prezzi, evidenziati nella documentazione dei preventivi.

Ferma restando la libera scelta della ditta tra i preventivi trasmessi, l'importo del preventivo più basso corrisponderà alla spesa ammissibile qualora le motivazioni rese dal richiedente con la relazione giustificativa non siano ritenute valide in fase di istruttoria.

In ogni caso, le ditte contattate per i preventivi di spesa devono essere regolari, specializzate e qualificate, (devono risultare iscritte alla Camera di Commercio, per le classi di attività afferenti alla tipologia di fornitura richiesta, avere stato attivo, ecc.).

La richiesta di preventivi non è dovuta nel caso di fornitura di beni o servizi la cui produzione è garantita da privativa industriale e/o commerciale (esclusiva), o anche di un bene o servizio che per caratteristiche tecniche e grado di perfezione richiedi una sola ditta può fornire; l'unicità del fornitore deve essere certa e comprovata dal richiedente.

Inoltre, i preventivi devono essere rilasciati da ditte che non sono imputabili ad un unico centro decisionale. L'accertamento della sussistenza di un unico centro decisionale d'imputazione dei preventivi si basa sulla verifica:

- della presenza nella compagine societaria del fornitore del medesimo rappresentante legale/direttore/socio di maggioranza;
- dell'appartenenza delle società fornitrici ad uno stesso gruppo;
- della coincidenza delle sedi amministrative, o legali salvo casi da valutare (es. sede legale/amministrativa presso commercialista) e infine dello svolgimento di attività compatibili con l'oggetto dell'offerta;

c) documenti di bordo in corso di validità nel caso di investimenti su imbarcazioni da pesca (elenco documenti tenendo conto di quanto riportato nell'**allegato 3**;

d) documentazione relativa all'affidamento dell'incarico professionale per la progettazione afferente l'istanza, che ne comprovi la richiesta e la successiva trasmissione dei preventivi, ecc..;

- e) elenco della documentazione allegata alla domanda;
- f) quadro Economico degli interventi/iniziativa redatto secondo **l'allegato 4 (facoltativo)**;
- g) cronoprogramma finanziario (**allegato 5**) relativo alla previsione delle richieste di liquidazioni (anticipo, saldo finale) previste nella prima parte del bando
- h) copia degli ultimi 2 bilanci approvati e depositati prima della presentazione della domanda o, in assenza di tale obbligo, copia delle ultime due dichiarazioni fiscali presentate (Mod. UNICO) e delle ultime due dichiarazioni annuali IVA. Tale documentazione non è obbligatoria per le aziende di nuova costituzione;
- i) conto di gestione riferito al triennio precedente (**allegato 6**); tale documentazione non è obbligatoria per le aziende di nuova costituzione;
- l) conto di gestione previsionale (**allegato 7**);
- m) nel caso in cui il richiedente non sia proprietario del motopesca da ammodernare:
- idonea documentazione attestante la disponibilità del motopesca;
 - dichiarazione a firma del proprietario, di assenso alla esecuzione delle opere, nonché all'iscrizione dei relativi vincoli, (**allegato 8**);
- n) qualora il richiedente sia strutturato in forma societaria: delibera/atto dal quale risulta il rappresentante legale è autorizzato a sottoscrivere gli impegni previsti dal progetto/intervento, a richiedere ed a riscuotere il sostegno;
- o) copia del documento d'identità in corso di validità ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 del richiedente o suo rappresentante legale o del tecnico progettista qualora le dichiarazioni fornite non siano firmate digitalmente.

1.7) Spese ammissibili

Nell'ambito delle operazioni di cui al paragrafo 1.3, le principali categorie di spese ammissibili riguardano i costi sostenuti per:

- a) Spese per lavori;
- b) Spese per beni e servizi;
- d) Imposta sul valore aggiunto, nel caso in cui lo stesso rappresenti un costo reale;
- e) Spese generali.

Si riporta, a titolo esemplificativo, una lista indicativa ma non esaustiva delle spese ammissibili:

- per le operazioni di codice 54 e 55 le spese ammesse sono quelle previste nella descrizione di tali operazioni e riportate nel precedente paragrafo 1.3
- acquisto ed installazione di attrezzature connesse al miglioramento dei processi produttivi, quali l'acquisto e l'installazione, ovvero la realizzazione di celle frigo, abbattitori di temperatura, macchine per la produzione di ghiaccio ed altri sistemi per una migliore conservazione, selezione e stoccaggio della produzione, macchine per il trattamento del pescato, ristrutturazione e isolamento della stiva (senza aumento della stazza e senza aumento della capacità di stoccaggio del pescato);
- investimenti per infrastrutture e per attrezzature sia a bordo delle imbarcazioni che a terra connessi al miglior uso possibile delle catture indesiderate e per valorizzare al meglio la parte sotto sfruttata del pesce catturato;
- investimenti per migliorare la navigazione del peschereccio quali l'acquisto e l'installazione di sistemi per il controllo del consumo di carburante rispetto alla velocità del peschereccio;
- investimenti in attrezzature strumentali e tecnologiche necessari alla realizzazione del progetto;
- investimenti destinati ad attrezzature o a bordo, anche destinati ad attrezzi da pesca a condizione che non ne pregiudichino la selettività; volti a ridurre l'emissione di sostanze inquinanti o gas a effetto serra e ad aumentare l'efficienza energetica dei pescherecci (sia per le attrezzature che a bordo);
acquisto di programmi informatici necessari alla realizzazione dell'intervento, ivi inclusi gli

- affidamenti per la realizzazione di programmi non esistenti, adattamenti e personalizzazioni;
- servizi e tecnologie per l'ingegnerizzazione di software/hardware;
- acquisto di attrezzatura informatica, compreso il relativo software specifico/specialistico (sono escluse le attrezzature informatiche e relativi software, utilizzate dalle strutture amministrative o contabili dell'impresa);
- spese di consulenza professionale per le attività previste da progetto.

I costi relativi alla strumentazione e attrezzature sono riconosciuti solo nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per gli interventi; se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per l'intero ciclo di vita degli interventi, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata degli stessi interventi, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati.

1.8) Spese non ammissibili

Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, non sono ammissibili:

- gli interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono di interessi o di commissioni di garanzia;
- l'acquisto di terreni per un importo superiore al 10 % delle spese totali ammissibili dell'operazione interessata; per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15 %;
- l'imposta sul valore aggiunto («IVA») qualora sia recuperabile;
- i costi relativi a multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie;
- il trasferimento di proprietà di un'impresa;
- i deprezzamenti e le passività;
- gli interessi di mora;
- i contributi in natura.

1.9) Quantificazione delle risorse e misura del contributo

Nel caso di domande riguardanti esclusivamente interventi a terra, il contributo massimo ammissibile è pari ad € 100.000,00.

Nel caso di domande riguardanti esclusivamente interventi a bordo, il contributo massimo ammissibile è pari ad € 80.000,00/motopesca fino ad un massimo complessivo di € 200.000,00.

In caso di domande riguardanti interventi sia a bordo che a terra, fermo restando il limite per motopesca di cui al punto precedente il contributo massimo ammissibile è pari a € 200.000,00.

Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni richieste ed ottenute dal beneficiario per le medesime spese.

Intensità di aiuto: per uno stesso beneficiario non è possibile la selezione di un'iniziativa che comprenda operazioni con diversi tassi di intensità di aiuto.

Le aliquote massime dell'intervento pubblico sono riportati nell'Allegato III "ALIQUOTE MASSIME SPECIFICHE DI INTENSITÀ DI AIUTO IN REGIME DI GESTIONE CONCORRENTE" del Reg. (UE) 2021/1139.

- L'aliquota massima del contributo pubblico erogato ai beneficiari è **pari al 50% della spesa** totale ammissibile al beneficio.
- In deroga al punto precedente, aliquote massime specifiche di intensità di aiuto sono riportate nella Tabella seguente:

Nr riga (allegato III)	Categoria specifica di operazione	Contributo pubblico (% spesa ammessa)
----------------------------	-----------------------------------	------------------------------------------

2	Le operazioni intese a contribuire all'attuazione dell'obbligo di sbarco di cui all'art.15 del Reg.(UE) 1380/2013: operazioni intese a facilitare la commercializzazione delle catture indesiderate sbarcate provenienti da stock commerciali in conformità all'art.8, paragrafo 2, lett.b) del Reg.(UE) 1379/2013	75
3	Operazioni intese a migliorare la salute, la sicurezza e le condizioni di lavoro a bordo dei pescherecci, a eccezione delle operazioni beneficiarie di un sostegno a norma dell'articolo 19 *	75
14	Operazioni che soddisfano tutti i criteri seguenti: (i)interesse collettivo; (ii)beneficiario collettivo; (iii) elementi innovativi oppure pubblico accesso garantito ai loro risultati.	100
18	Operazioni a sostegno di prodotti, processi o attrezzature innovativi nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione	75
19	Operazioni attuate da organizzazioni di pescatori o altri beneficiari collettivi	60

*Si intende l'art. 19 del Reg. UE n.1139/2021 riguardante l'Aumento della stazza lorda di un peschereccio per migliorare la sicurezza, le condizioni di lavoro o l'efficienza energetica

Nel caso in cui ricorrano più condizioni di cui alle righe 2, 3, 14, 18 e 19 della Tabella si applica l'aliquota massima di intensità di aiuto, così come previsto all'art.41 del Reg. (UE) 2021/1139.

COEFFICIENTE CLIMATICO ED AMBIENTALE

Le percentuali riportate nella tabella che segue sono relative alla contribuzione dell'intervento alla mitigazione climatica ed ambientale. Il valore si riferisce alla percentuale calcolata sulla quota finanziaria UE.

INTERVENTO	CODICE	COEFFICIENTE %	
		CLIMATICO	AMBIENTALE
Promozione delle condizioni favorevoli a settori della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione economicamente redditizi competitivi e attraenti	111302	40	40

1.10 Indicatori di risultato

Gli indicatori di risultato per l'intervento, conformemente a quanto riportato nell'allegato 1 al Reg. (UE) 2021/1139, ed in relazione a quanto riportato per l'OS 2.1 sono i seguenti:

Indicatori di risultato dell'intervento presenti nel PN-FEAMPA 21-27

CODICE OPERAZIONE	CODICE INDICATORE	DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA
03	CR 04	Imprese con un fatturato elevato	Numero di entità
04, 54, 55	CR 08	Persone beneficiarie	Numero di persone

indicatori di risultato aggiuntivi per Infosys

CODICE OPERAZIONE	CODICE INDICATORE	DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA
2	CR10	Azioni che contribuiscono a un buono	Numero di azioni

		stato ecologico, compresi il ripristino della natura, la conservazione, la protezione degli ecosistemi, la biodiversità, la salute ed il benessere degli animali	
1	CR18	Consumo di energia che comporta riduzione delle emissioni di CO2	kWh/tonnellate
47, 48	CR 19	Azioni volte a migliorare la capacità di governance	Numero di azioni

1.11) Vincoli di alienabilità e di destinazione

Il beneficiario è tenuto a realizzare l'iniziativa in conformità con il progetto approvato tenendo conto dei vincoli descritti al paragrafo F.1.1 della Prima Parte del Bando.

Il beneficiario è tenuto a rispettare quanto previsto dall'art.65 del Reg.(UE) 2021/1060 ed in particolare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti materiali di cui all'articolo 65, paragrafo 1 del citato regolamento.

ALLEGATI

ALLEGATO A

N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C (0<C<1)	Peso (Ps)	Punteggio P=C*Ps
CRITERI TRASVERSALI				
T1	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organismi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile, ovvero la maggioranza della forza lavoro è di sesso femminile (T1) nel caso in cui il richiedente sia un soggetto privato	T1=NO C=0 T1=SI C=1	0,3	
T2	Minore età del rappresentante legale ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionali ovvero minore età della maggioranza della forza lavoro (T2) nel caso in cui il richiedente sia un soggetto privato	T2 (o media) >40 anni C=0 T2 (o media) ≤40 anni C=1	0,3	
CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE				
SR1	Il richiedente (R1) è una Micro, Piccola e Media Impresa (PMI)	R1=Micro C=1 R1=Piccola C=0,9 R1=Media C=0,8	35	
SR2	Il richiedente (R2) è in possesso della certificazione per la parità di genere in base alla prassi UNI/PdR125:2022	R2=SIC=1 R2=NOC=0	0,1	
SR3	Esperienza del richiedente (R3) nel campo dell'inclusione sociale	R3=SIC=1 R3=NOC=0	0,1	
SR4	Numero di dipendenti presenti in azienda con disabilità (R4)	R4=0 C=0 R4≥1 C=1	0,1	
SR5	Numero di soggetti partecipanti all'iniziativa in partenariato (R5)	R5=1C=0 R5=MaxC=1	n.a.	
SR6	Il richiedente ha sede legale in uno dei Comuni ricadenti in Aree Marine Protette, ovvero in Zone Natura 2000 (R6)	R6=SIC=1 R6=NOC=0	5	
SR7	Numero di pescherecci iscritti nell'ufficio marittimo ricadente nell'ambito portuale oggetto dell'iniziativa valida per l'operazione di codice 5 (R7)	R7=N.Max..... C=1 R7=N.MinC=0	n.a.	
SR8	Numero di GT dei pescherecci iscritti nell'ufficio marittimo ricadente nell'ambito portuale oggetto dell'iniziativa valida per l'operazione di codice 5 (R8)	R8=GT.MaxC=1 R8=GT.MinC=0	n.a.	

SR9	L'iniziativa riguarda investimenti finalizzati ad una gestione sostenibile della pesca del nasello nelle GSA 9,10 e 11 e in 17 e 18 con i sistemi GNS e LLS, mediante l'adesione alle misure tecniche dei relativi piani sui demersali dell'area Westmed e dell'Adriatico (R9)	R9=SI.....C=1 R9=NOC=0	0,1	
SR10	Adesione volontaria ad un fermo temporaneo di almeno 15 giorni per il sistema GNS e LLS per la GSA 17 e 18 da effettuare nel periodo 1° febbraio al 30 aprile (R10)	R10=SIC=1 R10=NOC=0	n.a.	
SR11	Diminuzione di almeno 5 giorni/mese di attività di pesca ai piccoli pelagici rispetto quanto riportato nel DM n.217685 del 13.5.2022 e ss.mm.ii in tutte le GSA per i sistemi PTM, OTM, PS e LA (R11)	R11=SIC=1 R11=NOC=0	0,1	
SR12	Incremento di almeno 15 giorni di interruzione dell'attività di pesca di acciughe e/o sardine da rispettare prima, ovvero dopo il periodo stabilito rispetto quanto riportato nel DM n.217685 del 13.5.2022 e ss.mm.ii per le GSA 17 e 18 per i sistemi PTM, OTM, PS e LA (R12)	R12=SIC=1 R12=NOC=0	n.a.	
SR13	Il richiedente ha partecipato o sta partecipando ad attività di recupero di rifiuti raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune (R13)	R13=SIC=1 R13=NOC=0	2	
CRITERI QUALITATIVI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE				
Q1	Coerenza con gli obiettivi dell'azione (Q1)	Q1 alto C=1 Q1 medio C=0,9 Q1 basso C=0,8	10	
Q2	Livello di innovazione tecnologica mediante la valutazione del costo degli investimenti a carattere innovativo sul costo totale dell'investimento (Q2)	C=Costo investimento innovazione/Costo totale dell'intervento	10	
Q3	Numero di nuovi posti di lavoro assegnati a donne (PD)/numero di nuovi posti di lavoro (PT) (Q3)	0≤PD≤0,5*PT C=PD/(0,5*PT) PD>0,5*PT C=1	0,1	
Q4	Numero di nuovi posti di lavoro assegnati a giovani (PG)/numero di nuovi posti di lavoro (PT) (Q4)	0≤PG≤0,5*PT C=PG/(0,5*PT) PG>0,5*PT C=1	0,1	
Q5	L'iniziativa prevede azioni specifiche ovvero soluzioni innovative per l'inclusione delle persone con disabilità (Q5)	Q5=SIC=1 Q5=NOC=0	0,1	
Q6	Età dell'imbarcazione coinvolta nell'iniziativa calcolata secondo quanto previsto dall'art. 6 del Reg. (CEE) n. 2930/1986, abrogato e sostituito dal Reg. (UE) 1130/2017, che definisce le caratteristiche dei pescherecci, e senza rilevanza della frazione di anno (Q6). Nel caso del coinvolgimento di più imbarcazioni si utilizza il valore medio dell'età	Q6≤1 C=0 1<Q6≤10 C=0,8 10<Q6≤15 C=0,9 Q6>15 C=1	4,6	
Q7	L'operazione prevede investimenti finalizzati allo stoccaggio e trattamento dei rifiuti recuperati durante l'attività di pesca. (Q7)	C=Costo investimento stoccaggio e trattamento rifiuti/Costo totale dell'investimento	2	

Q8	L'iniziativa capitalizza attività già realizzate cofinanziate dal FEAMP o da altri Fondi/Programmi UE o nazionali quali ad esempio Interreg, LIFE, Horizon (Q8)	Q8=SIC=1 Q8=NOC=0	0,5	
Q9	L'intervento prevede azioni complementari e/o sinergiche a quelle finanziate con altri Fondi dell'Unione Europea/nazionali o Strategie macroregionali (Q9)	Q9=SIC=1 Q9=NOC=0	0,4	
Q10	L'intervento ricade in uno dei Comuni individuati nella SNAI ovvero riguarda iniziative coerenti con la SNAI (Q10)	Q10=SIC=1 Q10=NOC=0	0,1	
CRITERI SPECIFICI DELLE OPERAZIONI ATTIVATE				
SO1	Numero di tipologie di operazioni attivate (O1)	O1=1 C=0 O1=2 C= 0,8 O1= 3 C= 0,9 O1>3 C=1	3	
SO2	L'iniziativa riguarda investimenti per lo stoccaggio sia a bordo, che a terra ovvero per la commercializzazione del prodotto soggetto ad obbligo di sbarco ³ (O2)	O2=NOC=0 O2=SIC=1	5	
SO3	L'iniziativa prevede investimenti finalizzati a migliorare la qualità e la sicurezza igienica delle produzioni sia a bordo, che a terra (O3)	C=Costo investimento tematico/Costo totale	1	
SO4	L'iniziativa prevede investimenti a bordo delle imbarcazioni da pesca per migliorarne la sicurezza (O4)	C=Costo investimento tematico/Costo totale	5	
SO5	L'iniziativa prevede investimenti a bordo delle imbarcazioni da pesca per migliorare le condizioni di lavoro (O5)	C=Costo investimento tematico/Costo totale	5	
SO6	L'iniziativa prevede investimenti finalizzati all'adeguamento e/o ammodernamento della sale per la vendita all'asta (O6)	C=Costo investimento tematico/Costo totale	n.a.	
SO7	L'iniziativa prevede investimenti finalizzati alla costruzione e/o ammodernamento di piccoli ripari di pesca (O7)	C=Costo investimento tematico/Costo totale	n.a.	
SO8	L'iniziativa prevede investimenti nei porti per migliorare le condizioni di lavoro, salute e sicurezza degli operatori (O8)	C=Costo investimento tematico/Costo totale	5	
SO9	L'iniziativa prevede investimenti in innovazione per dotare le imbarcazioni da pesca di guide e manuali sulla salute e sulla sicurezza delle attività di pesca e/o l'organizzazione di corsi sulla sicurezza per gli equipaggi dei pescherecci (O9)	O9=NOC=0 O9=SIC=1	1	
SO10	Numero di posti barca creati ovvero adeguati (O10)	O10 = 1 C=0 1<O10<=3 C= 0,4 3<O10<=5 C= 0,8 O10>5 C= 1	n.a.	
SO11	L'iniziativa prevede l'acquisto ed installazione di strumenti (hardware) e software per l'acquisizione di dati meteo marini ed oceanografici anche per supportare la rete EMODnet (O11)	SO11=NO C=0 SO11=SI C=1	1	

SO12	L'iniziativa riguarda gli investimenti destinati a migliorare l'efficienza energetica e la decarbonizzazione delle imprese del settore della pesca (O12)	$C = \frac{\text{Costo investimento tematico}}{\text{Costo totale}}$	3	
		TOTALE	100	

Nota metodologica ai criteri di selezione

N.	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Nota metodologica
CRITERI TRASVERSALI		
T1	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organismi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile, ovvero la maggioranza della forza lavoro è di sesso femminile	Il legale rappresentante è di sesso femminile, ovvero la maggioranza delle quote dell'organo decisionale è detenuta da persone di sesso femminile, ovvero la maggioranza della forza lavoro della componente femminile sulla forza lavoro complessiva del richiedente deve essere calcolata in termini di ULA; tale rapporto dovrà essere superiore al 50% per il conseguimento del valore pari ad 1 del coefficiente C. Il criterio si applica solo qualora il richiedente sia un soggetto privato.
T2	Minore età del rappresentante legale ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionali ovvero minore età della maggioranza della forza lavoro	Minore età del legale rappresentante, ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionali ovvero la minore età della forza lavoro, così come la forza lavoro totale, deve essere calcolata in termini di ULA; il rapporto tra la forza lavoro di unità lavorative con età inferiore o uguale ad anni 40 e la forza lavoro totale dovrà essere superiore al 50% per il conseguimento del valore pari ad 1 del coefficiente C. Il criterio si applica solo qualora il richiedente sia un soggetto privato.
CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE		
SR1	Il richiedente è una Micro, Piccola e Media Impresa (PMI)	I dettagli sui parametri di riferimento delle PMI sono contenuti nella Raccomandazione dell'Unione Europea n. 2003/361/CE, recepita in Italia con il Decreto Ministeriale 18 aprile 2005. Il criterio mira a favorire le imprese aventi parametri di forza lavoro e consistenza dei bilanci più piccoli
SR2	Il richiedente è in possesso della certificazione per la parità di genere in base alla prassi UNI/PdR125:2022	Riferimento alle linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere previsto dall'UNI Ente Italiano di Normazione
SR3	Esperienza del richiedente nel campo dell'inclusione sociale	Dovrà essere valutato se il richiedente ha partecipato a corsi di formazione ovvero ha lavorato nel campo del sociale, anche in maniera volontaria, ovvero ha avviato processi di inclusione sociale. Nel caso di imprese tale requisito per essere valutato con coefficiente C pari ad uno, può essere posseduto dal rappresentante legale, amministratore unico ovvero da uno dei componenti dell'organo decisionale.

SR4	Numero di dipendenti presenti in azienda con disabilità	Il parametro deve essere sempre calcolato in termini di ULA assegnando il valore zero al coefficiente C nel caso di ULA per i dipendenti con disabilità pari a zero e valore del coefficiente C pari ad 1 nel caso di ULA per i dipendenti con disabilità pari a valore massimo. Il criterio viene valutato attraverso una distribuzione a gradini declinata dall'Organismo attuatore. Ad esempio $C=0$ $ULA=0$; $C=0,25$ $0 < ULA \leq 1$; $C=0,50$ $1 < ULA \leq 2$; $C=0,75$ $2 < ULA \leq 3$; $C=1$ $ULA > 3$
SR5	Numero di soggetti partecipanti all'iniziativa in partenariato	Il criterio viene valutato attraverso una distribuzione a gradini declinata dall'Organismo attuatore. Ad esempio $C=0$ $R5=1$; $C=0,25$ $1 < R5 \leq 2$; $C=0,50$ $2 < R5 \leq 3$; $C=0,75$ $3 < R5 \leq 4$; $C=1$ $R5 > 4$
SR6	Il richiedente ha sede legale in uno dei Comuni ricadenti in Aree Marine Protette, ovvero in Zone Natura 2000	L'iniziativa raggiungere il punteggio pari ad uno del coefficiente C, qualora il richiedente ha sede legale in uno dei Comuni ricadenti in Aree Marine Protette, ovvero in zone Natura 2000, altrimenti il coefficiente assume valore 0
SR7	Numero di pescherecci iscritti nell'ufficio marittimo ricadente nell'ambito portuale oggetto dell'iniziativa valida per l'operazione di codice 5	Il criterio mira a favorire gli investimenti dove c'è un numero maggiore di pescherecci in modo da meglio razionalizzare le risorse finanziarie/servizi adeguati i creati. A tal fine occorre fissare un numero minimo cui assegnare un valore del coefficiente pari a 0 ed un massimo cui assegnare il valore di C pari ad 1. Il valore del coefficiente pari ad 1 è tale anche per un numero di pescherecci iscritti maggiore del massimo fissato.
SR8	Numero di GT dei pescherecci iscritti nell'ufficio marittimo ricadente nell'ambito portuale oggetto dell'iniziativa valida per l'operazione di codice 5	Il criterio mira a favorire gli investimenti dove c'è una consistente stazza in GT della flotta iscritti presso la struttura portuale in modo da meglio razionalizzare le risorse finanziarie/servizi adeguati i creati. A tal fine occorre fissare un numero minimo di GT cui assegnare un valore del coefficiente pari a 0 ed un massimo di GT cui assegnare il valore di C pari ad 1. Il valore del coefficiente pari ad 1 è tale anche per un numero di GT dei pescherecci iscritti maggiore del massimo fissato.
SR9	L'iniziativa riguarda investimenti finalizzati ad una gestione sostenibile della pesca del nasello nelle GSA 9,10 e 11 e in 17 e 18 con i sistemi GNS e LLS, mediante l'adesione alle misure tecniche dei relativi piani sui demersali dell'area Westmed e dell'Adriatico	L'iniziativa raggiunge il punteggio pari ad uno del coefficiente C, nel caso in cui aderisce volontariamente per un anno a far data dall'atto di concessione emesso dall'AdG ovvero OO.II. di una misura tecnica vigente per la pesca dei demersali nella GSA di iscrizione, altrimenti il coefficiente assume valore 0. L'eventuale vincolo previsto per l'anno dovrà essere annotato sui documenti di bordo.
SR10	Adesione volontaria ad un fermo temporaneo di almeno 15 giorni per il sistema GNS e LLS per la GSA 17 e 18 da effettuare nel periodo 1° febbraio al 30 aprile	L'iniziativa raggiunge il punteggio pari ad uno del coefficiente C, nel caso effettua volontariamente un periodo di arresto temporaneo di almeno 15 gg nell'arco di un anno a far data dall'atto di concessione emesso dall'AdG ovvero OO.II., altrimenti il coefficiente assume valore 0. L'eventuale vincolo previsto per l'anno dovrà essere annotato sui documenti di bordo.

SR11	Diminuzione di almeno 5 giorni/mese di attività di pesca ai piccoli pelagici rispetto quanto riportato nel DM n.217685 del 13.5.2022 e ss.mm.ii in tutte le GSA per i sistemi PTM, OTM, PS e LA	L'iniziativa raggiunge il punteggio pari ad uno del coefficiente C, nel caso effettua volontariamente un periodo aggiuntivo di almeno 5 giorni/mese di sospensione dell'attività nell'arco di un anno a far data dall'atto di concessione emesso dall'AdG ovvero OO.II., altrimenti il coefficiente assume valore 0. L'eventuale vincolo previsto per l'anno dovrà essere annotato sui documenti di bordo.
SR12	Incremento di almeno 15 giorni di interruzione dell'attività di pesca di acciughe e/o sardine da rispettare prima, ovvero dopo il periodo stabilito rispetto quanto riportato nel DM n.217685 del 13.5.2022 e ss.mm.ii per le GSA 17 e 18 per i sistemi PTM, OTM, PS e LA	L'iniziativa raggiunge il punteggio pari ad uno del coefficiente C, nel caso effettua volontariamente un periodo aggiuntivo di almeno 15 giorni di sospensione dell'attività nell'arco di un anno a far data dall'atto di concessione emesso dall'AdG ovvero OO.II., da effettuare prima ovvero dopo quello obbligatorio previsto dal DM n.217685 del 13.5.2022, altrimenti il coefficiente assume valore 0. L'eventuale vincolo previsto per l'anno dovrà essere annotato sui documenti di bordo.
SR13	Il richiedente ha partecipato o sta partecipando ad attività di recupero di rifiuti raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune	Qualora il richiedente ha partecipato o sta partecipando ad attività di recupero di rifiuti raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune il valore del coefficiente C ottiene il valore pari ad 1, in caso contrario il valore attribuito al coefficiente C è pari a 0. Tale criterio è richiesto quale adempimento da parte del Masaf in attuazione della Legge Salvamare 17 maggio 2022 n.60
CRITERI QUALITATIVI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE		
Q1	Coerenza con gli obiettivi dell'intervento	Il livello di coerenza è valutato in: alto quando il progetto è coerente e pienamente rispondente alla necessità di rendere competitivo, resiliente e sostenibile il settore della pesca, medio quando non è del tutto rispondente alle esigenze del settore e basso quando centra parzialmente l'obiettivo dell'azione.
Q2	Livello di innovazione tecnologica mediante la valutazione del costo degli investimenti a carattere innovativo sul costo totale dell'investimento	Il criterio mira a misurare il livello di innovazione tecnologica della proposta e si valuta mediante il calcolo della percentuale della spesa prevista per investimenti quali acquisto di nuove attrezzature, apparecchiature tecnologiche/strumenti digitali/ICT nonché investimenti immateriali in R&S specifiche per innovare l'impresa.
Q3	Numero di nuovi posti di lavoro assegnati a donne (PD)/numero di nuovi posti di lavoro (PT)	I posti di lavoro sono computati mediante l'utilizzo delle ULA e si riferiscono ai posti di lavoro creati a seguito della realizzazione dell'operazione
Q4	Numero di nuovi posti di lavoro assegnati a giovani (PG)/numero di nuovi posti di lavoro (PT)	I posti di lavoro sono computati mediante l'utilizzo delle ULA e si riferiscono ai posti di lavoro creati a seguito della realizzazione dell'operazione
Q5	L'iniziativa prevede azioni specifiche ovvero soluzioni innovative per l'inclusione delle persone con disabilità	Il criterio mira a favorire operazioni che tendono ad innovare la propria organizzazione lavorativa e le strutture per favorire l'inclusione sociale, quale ad esempio quelle legate al rafforzamento delle competenze digitali (<i>smart working skills</i>).

Q6	Età dell'imbarcazione coinvolta nell'iniziativa calcolata secondo quanto previsto dall'art. 6 del Reg. (CEE) n. 2930/1986, abrogato e sostituito dal Reg. (UE) 1130/2017, che definisce le caratteristiche dei pescherecci, e senza rilevanza della frazione di anno. Nel caso del coinvolgimento di più imbarcazioni si utilizza il valore medio dell'età	Il criterio mira a favorire operazioni relative ad imbarcazioni più obsolete; a tal fine il coefficiente C assume valore pari a 0 per un numero minimo di anni di entrata in servizio dell'imbarcazione oggetto dell'intervento e valore pari ad 1 nel caso di imbarcazioni con un numero massimo di anni di attività. Nel caso in cui l'iniziativa prevede il coinvolgimento di più imbarcazioni si calcola la media dell'età di entrata in servizio.
Q7	L'operazione prevede investimenti finalizzati allo stoccaggio e trattamento dei rifiuti recuperati durante l'attività di pesca	Il calcolo del coefficiente è valutato come rapporto tra il costo degli investimenti finalizzati allo stoccaggio e trattamento dei rifiuti recuperati durante le operazioni di pesca sia a bordo che nei siti di sbarco, sul costo totale degli investimenti previsti
Q8	L'iniziativa capitalizza attività già realizzate cofinanziate dal FEAMP o da altri Fondi/Programmi UE o nazionali quali ad esempio Interreg, LIFE, Horizon	Il beneficiario, per l'ottenimento del valore del coefficiente pari ad 1, deve realizzare un'operazione che valorizza, diffonde, riusa, trasferisce risultati/output di un'altra operazione finanziata dal FEAMP o da altri Fondi/Programmi UE o nazionali quali ad esempio Interreg, LIFE, Horizon
Q9	L'intervento prevede azioni complementari e/o sinergiche a quelle finanziate con altri Fondi dell'Unione Europea/nazionali o Strategie macroregionali	Il beneficiario, per l'ottenimento del valore del coefficiente pari ad 1, deve realizzare un'operazione complementare ovvero sinergica ad almeno un'altra finanziata con altri Fondi dell'Unione o nazionali o che contribuisce all'implementazione delle Strategie macroregionali e di bacino marittimo
Q10	L'intervento ricade in uno dei Comuni individuati nella SNAI ovvero riguarda iniziative coerenti con la SNAI	Per l'ottenimento del valore del coefficiente C pari ad 1 l'intervento deve riguardare iniziative relative alla Strategia Nazionale per le Aree Interne (es investimenti in uno dei comuni della SNAI ovvero attività che riguardano la SNAI).
CRITERI SPECIFICI DELLE OPERAZIONI ATTIVATE		
SO1	Numero di tipologie di operazioni attivate	La metodologia di calcolo del criterio dipende dal numero delle operazioni attivabili dall'intervento; così ad esempio se l'intervento prevede la possibilità di attivare n.8 operazioni: 3,4,5,36,47,48,54 e 55 di cui alla tabella 7 dell'allegato II del Reg.(UE) n.2022/79, il criterio potrà essere valutato sia attraverso una distribuzione a gradini declinata dall'Organismo attuatore sia con una retta passante per due punti di coordinate sono date da A(1,0) B(8,1) le ascisse rappresentano il numero delle operazioni attivate, mentre l'ordinata il valore assunto dal coefficiente C
SO2	L'iniziativa riguarda investimenti per lo stoccaggio ovvero per la commercializzazione del prodotto soggetto ad obbligo di sbarco	L'iniziativa, per raggiungere il punteggio pari ad uno del coefficiente, dovrà prevedere investimenti per lo stoccaggio a bordo, ovvero della commercializzazione, della produzione soggetta ad obbligo di sbarco, cui all'art.15, Reg.1380/2013 e agli artt.49 bis e quater, Reg. (UE) 812/2015; altrimenti il valore del coefficiente assume valore pari a 0

SO3	L'iniziativa prevede investimenti finalizzati a migliorare la qualità e la sicurezza igienica delle produzioni sia a bordo, che a terra	Il valore del coefficiente C è dato dal rapporto della spesa prevista relativamente agli investimenti finalizzati a migliorare la qualità e la sicurezza igienica delle produzioni sia a bordo, che a terra sul totale dell'investimento del progetto
SO4	L'iniziativa prevede investimenti a bordo delle imbarcazioni da pesca per migliorarne la sicurezza	Il valore del coefficiente C è dato dal rapporto della spesa prevista relativamente agli investimenti finalizzati a migliorare la sicurezza a bordo, sul totale dell'investimento del progetto
SO5	L'iniziativa prevede investimenti a bordo delle imbarcazioni da pesca per migliorare le condizioni di lavoro	Il valore del coefficiente C è dato dal rapporto della spesa prevista relativamente agli investimenti finalizzati a migliorare le condizioni di lavoro a bordo, sul totale dell'investimento del progetto
SO6	L'iniziativa prevede investimenti finalizzati all'adeguamento e/o ammodernamento della sale per la vendita all'asta	Il valore del coefficiente C è dato dal rapporto della spesa prevista relativamente agli investimenti finalizzati all'adeguamento e/o ammodernamento delle sale per la vendita all'asta, sul totale dell'investimento del progetto
SO7	L'iniziativa prevede investimenti finalizzati alla costruzione e/o ammodernamento di piccoli ripari di pesca	Il valore del coefficiente C è dato dal rapporto della spesa prevista relativamente agli investimenti finalizzati alla costruzione ex novo, all'adeguamento e/o ammodernamento dei piccoli ripari di pesca, sul totale dell'investimento del progetto
SO8	L'iniziativa prevede investimenti nei porti per migliorare le condizioni di lavoro, salute e sicurezza degli operatori	Il valore del coefficiente C è dato dal rapporto della spesa prevista relativamente agli investimenti realizzati nelle aree portuali finalizzati a migliorare le condizioni di lavoro, salute e sicurezza degli operatori, sul totale dell'investimento del progetto
SO9	L'iniziativa prevede investimenti in innovazione per dotare le imbarcazioni da pesca di guide e manuali sulla salute e sulla sicurezza delle attività di pesca e/o l'organizzazione di corsi sulla sicurezza per gli equipaggi dei pescherecci	L'iniziativa raggiunge il punteggio pari ad 1 del coefficiente C, nel caso l'iniziativa preveda investimenti in innovazione per dotare le imbarcazioni da pesca di guide e manuali sulla salute e sulla sicurezza delle attività di pesca e/o l'organizzazione di corsi sulla sicurezza per gli equipaggi dei pescherecci altrimenti il coefficiente assume valore 0.
SO10	Numero di posti barca creati ovvero adeguati	L'iniziativa prevede investimenti per la creazione ex novo ovvero adeguamenti di posti barca destinati alla pesca. Il valore del coefficiente C assume valore pari a zero per un numero minimo di posti barca creati ex novo ovvero adeguati e valore di C pari ad uno per un valore massimo di posti barca creati ex novo ovvero adeguati
SO11	L'iniziativa prevede l'acquisto ed installazione di strumenti (hardware) e software per l'acquisizione di dati meteo marini ed oceanografici anche per supportare la rete EMODnet	L'iniziativa raggiunge il punteggio pari ad 1 del coefficiente C, nel caso l'iniziativa prevede l'acquisto ed installazione di strumenti (hardware) e software per l'acquisizione di dati meteo marini ed oceanografici anche per supportare la rete EMODnet, altrimenti il coefficiente assume valore 0.
SO12	L'iniziativa riguarda gli investimenti destinati a migliorare l'efficienza energetica e la decarbonizzazione delle imprese del settore della pesca	Il valore del coefficiente C è dato dal rapporto della spesa prevista relativamente agli investimenti destinati a migliorare l'efficienza energetica e/o la decarbonizzazione delle imprese del settore della

		pesca, sul totale dell'investimento del progetto
--	--	--------------------------------------------------

Allegato 1 - Relazione tecnica descrittiva

**DESCRIZIONE DELL'IMBARCAZIONE OGGETTO DI AMMODERNAMENTO/CONNESSA
ALL'INTERVENTO PROPOSTO**

NOME _____

MATRICOLA _____ U.E. _____

LICENZA DI PESCA N.

UFFICIO DI ISCRIZIONE _____

MATERIALE DI COSTRUZIONE _____

STAZZA LORDA IN GT _____

ANNO DI COSTRUZIONE SCAFO _____

ANNO DI ENTRATA IN ESERCIZIO DI PESCA _____

LUNGHEZZA FUORI TUTTO _____

LUNGHEZZA FRA PERPENDICOLARI _____

MOTORE

MARCA, TIPO E MATRICOLA MOTORE _____

POTENZA DEL MOTORE in KW _____

ANNO DI COSTRUZIONE MOTORE _____

LA NAVE E' IN STATO DI _____ (specificare armamento o disarmo) DAL _____

PROPRIETA' _____

DITTA ARMATRICE _____

N. ISCRIZIONE DELLA DITTA RICHIEDENTE IL CONTRIBUTO AL RIP DI _____ AL N. _____

Tipologia attività (barrare la voce/le voci interessate)

- Investimenti finalizzati a favorire la qualità delle produzioni,
- Investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza
- Investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni di stoccaggio del prodotto specificatamente a obbligo di sbarco di cui all'art. 15 del Reg. UE n.1380/2013 e agli artt. 49 bis e quater del Reg. (UE) n.812/2015.*

* nel caso di investimenti di cui al terzo punto non potranno essere realizzati investimenti ricadenti nei punti precedenti

Tipologia operazione (barrare la voce/le voci interessate) come da paragrafo 1.3 della Parte Seconda del Bando

- Cod. 01-Investimenti nella riduzione del consumo di energia e nell'efficienza energetica
- Cod. 02-Investimenti in sistemi di energia rinnovabile
- Cod. 03-Investimenti in apparecchiature di produzione a bordo
- Cod. 04- Investimenti a bordo per migliorare la navigazione o il controllo del motore
- Cod. 36-Utilizzo di catture indesiderate
- Cod. 47- Investimenti in tecnologie dell'informazione (hardware)
- Cod. 48- Investimenti in tecnologie dell'informazione (software)
- Cod. 54-Investimenti in dispositivi di sicurezza
- Cod. 55-Investimenti nelle condizioni di lavoro

Finalità che s'intende raggiungere con l'intervento

Descrizione dell'intervento (relazione tecnica illustrativa dettagliata*)

(*) indicare, all'interno della relazione, gli obiettivi ed il programma dell'intervento, le operazioni attivate con evidenza del tipo di attività svolta, della qualifica del personale utilizzato, della tipologia di pesca praticata.

La relazione dovrà inoltre contenere dettagliate ed esaustive informazioni su tutti gli aspetti segnalati **nonché sull'eventuale possesso di uno o più dei requisiti di priorità indicati nell'allegato A al bando**; la relazione deve:

- contenere elementi utili a collegare le singole voci di costo alla tipologia di attività e di operazione contrassegnata;
- esplicitare che qualsiasi intervento posto in essere e che beneficia del sostegno del FEAMPA riguarda l'implementazione degli obblighi minimi già previsti dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento

- specificare, per ogni criterio di priorità richiesto, la relativa motivazione eventualmente supportata da relativa documentazione
- specificare per i requisiti che implicano una specifica imputazione di spesa (**rapporto costo obiettivo tematico/costo investimento totale**) i motivi per cui la spesa è riferita al requisito richiesto, compilando la sezione sottostante. Indicare inoltre la documentazione attestante la relativa spesa.

Motivi la spesa è collegata al requisito di priorità richiesto:

Comune in cui ricade l'intervento:

Eventuali opere da realizzare o realizzate:

Tipo: Note:

Ammodernamento/Acquisto:

Tipo: Note:

acquisto macchinari/attrezzature - Tipo:..... Note:.....

data prevista inizio lavori/acquisti:

data prevista fine lavori/acquisti:.....

Dati relativi all'azienda:.....

1) Dati relativi alla conduzione:.....

Specificare il numero di addetti prima e dopo l'intervento

Numero addetti a tempo indeterminato:..... N umero addetti a tempo determinato:.....

2) Dati strutturali

3) Attività aziendali

a)

b)

c)

4) Dati economici aziendali - PLV riferita anno precedente.....

5) n. barche (in armamento e/o di proprietà). Indicare Num. UE delle barche.....

DATA

FIRMA

Nota esplicativa per la redazione corretta della relazione tecnica

- Descrizione del progetto che riassume (in circa una pagina) gli obiettivi e la natura dell'investimento e precisi in che modo il progetto stesso si integra, nel piano globale previsto dalla Misura. Vanno precisati i motivi che giustificano la realizzazione del progetto (descrivere la situazione attuale e quella prevista a progetto attuato).
- Descrizione della coerenza del progetto con le finalità specifiche dell'Azione del bando
- Indicazione dei requisiti di priorità richiesti così come indicati nell'Allegato A del bando. Per ogni requisito richiesto che preveda il punteggio calcolato attraverso il rapporto tra spesa per obiettivo tematico e spesa totale, specificare la documentazione attestante la relativa spesa. Indicare altresì i motivi per i quali la spesa è collegata al requisito di priorità richiesto.
- Descrizione generale delle attività previste e della loro finalità, nonché dei bisogni ai quali esse rispondono.
- Ubicazione.
- Descrizione tecnica dettagliata delle attività/lavori proposte/i.
- Vincoli ecologici (allegare le eventuali autorizzazioni).
- Stato di attuazione del progetto alla data di presentazione della domanda.
- Installazioni esistenti del beneficiario con indicazione delle loro potenzialità (indicare le localizzazioni).
- Soggetto proponente: breve descrizione, anni di esperienza del richiedente, del personale impegnato, dei rispettivi ruoli e costi imputati.
- Zona di provenienza dei prodotti ittici.
- Descrizione delle strutture di produzione attuali (adeguatamente particolareggiate, in modo da consentire un giudizio sul progetto).
- Quantità totale annua dei prodotti interessati (all'occorrenza loro ripartizione stagionale – per gli ultimi tre anni) ed indicazione dello sviluppo previsto per il futuro.

Allegato 2 – Dichiarazione congruità dei costi

Il sottoscritto		Nato a	
Data di nascita	Cod. Fiscale		P. IVA
in qualità di (ruolo aziendale)		dell'impresa	

Nell'ambito degli interventi previsti dal fondo Europeo FEAMPA 2021-2027 – PRIORITÀ 1 – O.S. 1.1 - INTERVENTO 2 – Azione 3 (ammodernamento motopesca)

AZIONE 3: “Investimenti a bordo per incrementare la qualità delle produzioni e migliorare le condizioni di sbarco delle catture indesiderate nonché di promuovere migliori condizioni di lavoro, salute e sicurezza degli operatori”,

per gli acquisti/interventi previsti dal progetto e per cui si richiede il contributo pubblico,

DICHIARA CHE

- I valori indicati nel quadro riepilogativo di spesa, risultano allineati ai listini prezzi delle maggiori imprese di produzione ed installazione.
- Per ogni intervento, bene e/o attrezzatura, inerente il progetto ha prodotto la seguente documentazione:
 - 3 preventivi rilasciati da parte di 3 ditte differenti con l'indicazione di quello prescelto (nel caso in cui non sia stato scelto il preventivo di minore importo, è necessario descrivere le motivazioni che sono alla base della scelta più onerosa);
 - in caso non sia stato possibile reperire 3 preventivi il sottoscritto dichiara che la trasmissione di un uno o due preventivo/i si è resa necessaria in quanto:
 - vi è carenza di ditte fornitrici;
 - il lavoro da eseguire/le attrezzature da acquistare presentano caratteristiche particolari che rendono difficoltoso il loro reperimento sul mercato (specificare quali).....
 - le ditte fornitrici non hanno inviato i preventivi richiesti
 - altro (specificare).....

Data.....

Firma.....

ALLEGATO 3

Documenti di bordo - Dotazioni obbligatorie

PRINCIPALI DOCUMENTI DI BORDO

➤ **Nel caso di imbarcazioni di pesca costiera, ravvicinate e locale:**

- **Carte di bordo**
 - a) Licenza di navigazione
 - b) Licenza di pesca
 - c) Ruolino equipaggio
 - d) Licenza di pesca/Attestazione provvisoria
 - e) Licenza apparato radio per le imbarcazioni autorizzate alla pesca oltre le 3 miglia nautiche (il tipo di apparato radio varia in relazione alla distanza dalla costa)
 - f) Licenza EPIRB per le imbarcazioni che esercitano oltre le 6 miglia nautiche
 - g) Test AIS - (*per unità aventi Lft > 15m - annuale*)
 - h) Test BlueBox - (*per unità aventi Lft > 12 m*)

- **Certificati Tecnici**
 - i) Certificato di navigabilità (*per unità aventi T.s.l. > 25 se sprovviste di Certificato di Classe*)
 - j) Annotazioni di sicurezza (*per unità aventi T.s.l. < 25 - All.1 della presente nota*)

- **Libri di bordo**
 - k) Giornale di bordo (logbook) – (*cartaceo o elettronico se pertinente*)

- **Documenti sanitari**
 - l) Documenti sanitari – (es. Certificato cassetta medicinali: Tabella A per pesca ravvicinata entro 40 miglia; Tabella D per pesca costiera locale e ravvicinata entro le 20 miglia – Decreto 01 ottobre 2015)
 - m) Certificato stabilimento di produzione primaria
 - n) Certificato HACCP

➤ **Nel caso di imbarcazioni maggiori o d'altura - (*art.136 Codice della navigazione*):**

- **Carte di bordo**
 - a) Atto di Nazionalità
 - b) Ruolo equipaggio
 - c) Licenza di pesca

- **Certificati Tecnici**
 - d) Certificato di navigabilità (*per unità aventi T.s.l. > 25 se sprovviste di Certificato di Classe*)
 - e) Certificato di stazza
 - f) Certificato di classe
 - g) Certificato di bordo libero/Prove di stabilità – (*se pertinente*)
 - h) Certificato Gru
 - i) MARPOL
 - j) Test AIS
 - k) Test EPIRB

- **Libri di bordo**
 - l) Giornale nautico
 - m) Giornale di macchina
 - n) GMDSS Logbook
 - o) Piano di Sicurezza – Giornale di Sicurezza
 - p) Giornali antincendi
 - q) Registro infortuni
 - r) Registro carico/scarico olii usati
 - s) Registro carico/scarico olii e carburanti
 - t) Giornale radiotelegrafico / Verbale radio – (*se pertinente*)
- **Documenti sanitari**
 - u) Documenti sanitari – (*es. Certificato cassetta medicinali: Tabella B per pesca mediterranea; Tabella C per pesca oceanica – Decreto 01 ottobre 2015; Esenzione Sanificazione; Acque Potabili; ecc.*)
 - v) Certificato HACCP
 - w) Registro rifiuti

DOTAZIONI DI SICUREZZA E MEZZI DI SALVATAGGIO

Di seguito si riportano le dotazioni di sicurezza obbligatorie per classi di lunghezza di imbarcazioni, per tonnellate di stazza lorda misurata in TSL e per distanza dalla costa indicate in miglia nautiche (nm). La norma di riferimento per la pesca costiera locale e ravvicinata è data dal **Decreto legislativo 5 agosto 2002 n. 218 (ss. mm. ed ii.) – Regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera** – che disciplina le norme di sicurezza da applicarsi alle navi che esercitano la pesca costiera, ravvicinata e locale, fatto salvo quanto previsto dal d. lgs. 541/1999, per le navi da pesca di lunghezza pari o superiore a 24 mt, nella misura in cui a queste ultime si applica tale normativa.

Si riportano i principali servizi cui i pescherecci sono classificati e per questi sono individuate le dotazioni di sicurezza minimi obbligatori:

1. Pesca costiera locale entro le 3 miglia e per unità di lunghezza inferiore a 10 m f.t.
2. Pesca costiera locale
3. Pesca costiera ravvicinata
4. Pesca d'altura

1. PESCA COSTIERA LOCALE - ECCEZIONI AL D.M. 5 agosto 2022 n. 218

dotazioni pesca costiera locale-eccezioni

Classi: <ul style="list-style-type: none"> • Navi a vela non provviste di motore con vela <14mq; • Navi a remi <10m; • Navi a motore < 3t.s.l.; • Navi a galleggianti di 5° categoria destinati stabilmente al servizio impianti da pesca realizzati all'interno di lagune, nelle foci dei fiumi e nelle rade a prescindere dalla stazza (D.M. 231/04). 	PESCA COSTIERA LOCALE (ENTRO LE 3 MIGLIA DALLA COSTA) Unità < 10 mt ECCEZIONI AL D.M. 5 agosto 2022 n. 218
Cintura di salvataggio (strisce riflettenti, luce e fischietto). N° 1 per ogni delle persone a bordo. (<i>art. 13 - D.M. 5 agosto 2022 n. 218</i>)	X
N° 1 - Salvagente anulare con sagola galleggiante lunga almeno mt. 30. Ad eccezione delle imbarcazioni operanti entro 1 miglio dalla costa. (<i>art. 14 - D.M. 5 agosto 2022 n. 218</i>)	X

Mezzi antincendio / estintori (<i>art. 16 - D.M. 5 agosto 2022 n. 218</i>). Tutte le navi devono essere munite degli estintori a schiuma o a polvere o a CO2 indicati nella tabella dell'art. 16 del decreto del 5 agosto 2002 n. 218.	N° 1 estintore da 13 B (se a motore)
Scandaglio a mano	X
Ancora efficiente, con cavo di lunghezza non inferiore a 50 mt	X
Fanali regolamentari	X
Pompa di esaurimento	X
Dispositivi di segnalazione	X
Bussola magnetica normale	X

2. PESCA COSTIERA LOCALE

dotazioni pesca costiera locale

	PESCA COSTIERA LOCALE	
	Entro le 3 miglia	Entro le 6 miglia
Cintura di salvataggio (strisce riflettenti, luce e fischietto). N° 1 per ogni delle persone a bordo. (<i>art. 13 - D.M. 5 agosto 2022 n. 218</i>)	X	X
N° 1 - Salvagente anulare con sagola galleggiante lunga almeno mt. 30 (navi di LFT < 24 mt.). Ad eccezione delle imbarcazioni operanti entro 1 miglio dalla costa. (<i>art. 14 - D.M. 5 agosto 2022 n. 218</i>)	X	X
N° 2 - Salvagente anulare con sagola galleggiante lunga almeno mt. 30 (navi di LFT = o > 24 mt.). (<i>art. 14 - D.M. 5 agosto 2022 n. 218</i>)	X	X
N° 1 - Salvagente anulare munito di luce ad accensione automatica e boetta fumogena (navi di 10 mt < LFT < 24 mt). (<i>art. 14 - D.M. 5 agosto 2022 n. 218</i>)	X	X
N° 2 - Salvagente anulare munito di luce ad accensione automatica e boetta fumogena (navi di LFT = o > 24 mt). (<i>art. 14 - D.M. 5 agosto 2022 n. 218</i>)	X	X
Mezzi antincendio / estintori (<i>art. 16 - D.M. 5 agosto 2022 n. 218</i>). Tutte le navi devono essere munite degli estintori a schiuma o a polvere o a CO2 indicati nella tabella dell'art. 16 del decreto del 5 agosto 2002 n. 218.	N° 1 estintore da 13 B (se a motore)	Potenza totale (Kw) < o = 74 N° 1 estintore da 34 B in prossimità dell'apparato motore; N° 1 a CO2 da 13 B in plancia; N° 1 da 13 B in ciascuno degli altri locali o gruppi di locali tra loro adiacenti
		Potenza totale (Kw) = o > 74 N° 2 estintore da 34 B in prossimità dell'apparato motore; N° 1 a CO2 da 13

		B in plancia; N° 1 da 13 B in ciascuno degli altri locali o gruppi di locali tra loro adiacenti
Scandaglio a mano	X	X
Ancora efficiente, con cavo di lunghezza non inferiore a 50 mt	X	X
Fanali regolamentari	X	X
Pompa di esaurimento	X	X
Dispositivi di segnalazione	X	X
Bussola magnetica normale	X	X
Segnali di soccorso		N° 4 razzi a paracadute a luce rossa; N° 2 segnali a luce rossa
Mezzo di governo ausiliario indipendente dal dispositivo di governo primario		X
Tabella dei segnali di salvataggio		X
Bandiera da segnalazione corrispondente al proprio nominativo internazionale		X
Carte nautiche (della zona in cui si opera)		X
Zattera di salvataggio (per tutte le persone a bordo)	Nessun obbligo entro le 3 miglia (<i>art. 12 - D.M. 5 agosto 2022 n. 218</i>)	100% persone a bordo, secondo l'art. 11 comma 1 e 2 del Decreto 5 agosto 2022 n. 218.
Dispositivo automatico di sganciamento idrostatico (se le zattere sono munite di cinghia di ritenuta)		X
Apparecchi galleggianti (per tutte le persone a bordo)		100% persone a bordo, secondo l'art. 11 comma 1 e 2 del Decreto 5 agosto 2022 n. 218.
Valigetta pronto soccorso (<i>Decreto 01 ottobre 2015</i>)	Tabella D	Tabella D
Apparato VHF		X
Apparato EPIRB 406 Mhz		
Apparato AIS	Unità LFT > 15 mt	Unità LFT > 15 mt
Apparato BlueBox	Unità LFT > 12 mt	Unità LFT > 12 mt

3. PESCA COSTIERA RAVVICINATA

dotazioni pesca costiera ravvicinata

	PESCA COSTIERA RAVVICINATA	
	Solo Adriatico	Entro le 20 miglia
Cintura di salvataggio (strisce riflettenti, luce e fischietto). N° 1 per ogni delle persone a bordo. (<i>art. 13 - D.M. 5 agosto 2022 n. 218</i>)	X	X
N° 1 - Salvagente anulare con sagola galleggiante lunga almeno mt. 30 (navi di LFT < 24 mt.). Ad eccezione delle imbarcazioni operanti entro 1 miglio dalla costa. (<i>art. 14 - D.M. 5 agosto 2022 n. 218</i>)	X	X
N° 2 - Salvagente anulare con sagola galleggiante lunga almeno mt. 30 (navi di	X	X

LFT = o > 24 mt.). (<i>art. 14 - D.M. 5 agosto 2022 n. 218</i>)		
N° 1 - Salvagente anulare munito di luce ad accensione automatica e boetta fumogena (navi di 10 mt < LFT < 24 mt). (<i>art. 14 - D.M. 5 agosto 2022 n. 218</i>)	X	X
N° 2 - Salvagente anulare munito di luce ad accensione automatica e boetta fumogena (navi di LFT = o > 24 mt). (<i>art. 14 - D.M. 5 agosto 2022 n. 218</i>)	X	X
Mezzi antincendio / estintori (<i>art. 16 - D.M. 5 agosto 2022 n. 218</i>). Tutte le navi devono essere munite degli estintori a schiuma o a polvere o a CO2 indicati nella tabella dell'art. 16 del decreto del 5 agosto 2002 n. 218.	Potenza totale (Kw) < o = 74 N° 1 estintore da 34 B in prossimità dell'apparato motore; N° 1 a CO2 da 13 B in plancia; N° 1 da 13 B in ciascuno degli altri locali o gruppi di locali tra loro adiacenti	Potenza totale (Kw) < o = 74 N° 1 estintore da 34 B in prossimità dell'apparato motore; N° 1 a CO2 da 13 B in plancia; N° 1 da 13 B in ciascuno degli altri locali o gruppi di locali tra loro adiacenti
	Potenza totale (Kw) = o > 74 N° 2 estintore da 34 B in prossimità dell'apparato motore; N° 1 a CO2 da 13 B in plancia; N° 1 da 13 B in ciascuno degli altri locali o gruppi di locali tra loro adiacenti	Potenza totale (Kw) = o > 74 N° 2 estintore da 34 B in prossimità dell'apparato motore; N° 1 a CO2 da 13 B in plancia; N° 1 da 13 B in ciascuno degli altri locali o gruppi di locali tra loro adiacenti
Scandaglio a mano	X	X
Ancora efficiente, con cavo di lunghezza non inferiore a 50 mt	X	X
Elenco dei segnali e fari da nebbia	Oltre le 20 miglia	
Fanali regolamentari	X	X
Pompa di esaurimento	X	X
Dispositivi di segnalazione	X	X
Bussola magnetica normale	X	X
Segnali di soccorso	N° 6 razzi a paracadute a luce rossa; N° 3 segnali a luce rossa	N° 6 razzi a paracadute a luce rossa; N° 3 segnali a luce rossa
Mezzo di governo ausiliario indipendente dal dispositivo di governo primario	X	X
Tabella dei segnali di salvataggio	X	X
Bandiera da segnalazione corrispondente al proprio nominativo internazionale	X	X
Carte nautiche (della zona in cui si opera)	X	X
Zattera di salvataggio (per tutte le persone a bordo)	100% persone a bordo	100% persone a bordo se entro le 20 miglia.
Dispositivo automatico di sganciamento idrostatico (se le zattere sono munite di cinghia di ritenuta)	X	X
Battello di emergenza (per navi di lunghezza fra le perpendicolari uguale o superiore a 24 mt. non dotate di almeno un'imbarcazione di salvataggio a motore)	X	X

N° 2 - tuta da immersione (obbligatoria solo per navi con battello di emergenza)	X	X
Indumento di protezione termica (n° 1 per ogni persona)	Oltre le 20 miglia	
Valigetta pronto soccorso (Decreto 01 ottobre 2015)	Tabella D	Tabella D
Apparato VHF	X	X
Apparato EPIRB 406 Mhz	X	X
Stazione radiotelefonica ad onde ettometriche		X
Apparato AIS	Unità LFT > 15 mt	Unità LFT > 15 mt
Apparato BlueBox	Unità LFT > 12 mt	Unità LFT > 12 mt

4. PESCA D'ALTURA (ES. MEDITERRANEA)

dotazioni pesca d'altura

	PESCA D'ALTURA (ES. MEDITERRANEA)	
		Note
Cintura di salvataggio (strisce riflettenti, luce e fischietto). N° 1 per ogni delle persone a bordo.	X	
N° 2 - Salvagente anulare con sagola galleggiante lunga almeno mt. 30 (navi di LFT = o > 24 mt.). (X	Il n° può differire in base alle caratteristiche dell'imbarcazione. Valutare il Piano di Sicurezza.
N° 2 - Salvagente anulare munito di luce ad accensione automatica e boetta fumogena (navi di LFT = o > 24 mt).	X	Il n° può differire in base alle caratteristiche dell'imbarcazione. Valutare il Piano di Sicurezza.
Mezzi antincendio / estintori (art. 16 - D.M. 5 agosto 2022 n. 218). Tutte le navi devono essere munite degli estintori a schiuma o a polvere o a CO2	Estintori CO2 Estintori Schiuma Estintori polvere	Il n° può differire in base alle caratteristiche dell'imbarcazione. Valutare il Piano di Sicurezza. Può essere presente anche un autorespira

		tore.
Scandaglio a mano	X	
Ancora efficiente, con cavo di lunghezza non inferiore a 50 mt	X	
Elenco dei segnali e fari da nebbia	Oltre le 20 miglia	
Fanali regolamentari	X	
Pompa di esaurimento	X	
Dispositivi di segnalazione	X	
Bussola magnetica normale	X	Può essere presente anche una girobussola
Segnali di soccorso	Razzi a paracadute a luce rossa; Fuochi a mano; Boette fumogene; Impianto CO2	Il n° può differire in base alle caratteristiche dell'imbarcazione. Valutare il Piano di Sicurezza.
Mezzo di governo ausiliario indipendente dal dispositivo di governo primario	X	
Tabella dei segnali di salvataggio	X	
Bandiera da segnalazione corrispondente al proprio nominativo internazionale	X	
Carte nautiche (della zona in cui si opera)	X	
Zattere di salvataggio (per tutte le persone a bordo)	200% persone a bordo	Il n° può differire in base alle caratteristiche dell'imbarcazione. Valutare il Piano di Sicurezza.
Dispositivo automatico di sganciamento idrostatico (se le zattere sono munite di cinghia di ritenuta)	X	
Battello di emergenza (per navi di lunghezza fra le perpendicolari uguale o superiore a 24 mt. non dotate di almeno un'imbarcazione di salvataggio a motore)	X	Il n° può differire in base alle caratteristiche dell'imbarcazione. Valutare il Piano di Sicurezza.
Tute da immersione (obbligatoria solo per navi con battello di emergenza)	X	Il n° può differire in

		base alle caratteristiche che dell'imbarcazione. Valutare il Piano di Sicurezza.
Indumento di protezione termica (n° 1 per ogni persona)	Oltre le 20 miglia	Il n° può differire in base alle caratteristiche che dell'imbarcazione. Valutare il Piano di Sicurezza.
Valigetta pronto soccorso	Tabella B	
Apparato VHF	X	
Apparato EPIRB 406 Mhz	X	
SART – Search and rescue transponder	X	
Apparato AIS	Unità LFT > 15 mt	Unità LFT > 15 mt

INVESTIMENTI RELATIVI ALL'ACQUISTO DELLE DOTAZIONI DI SICUREZZA E DEI MEZZI DI SALVATAGGIO

Il sostegno del FEAMPA agli investimenti in materia di sicurezza delle imbarcazioni utilizzate sia dalle imprese della pesca, che dell'acquacoltura sono previste nell'ambito dell'operazione “**54-Investimenti in dispositivi di sicurezza**”.

L'aiuto pubblico per l'acquisto e l'installazione delle attrezzature per la sicurezza è ammissibile solo quando è utilizzato per migliorare la sicurezza dell'imbarcazione con attrezzature migliorative rispetto a quelle minime previste dal codice della navigazione ovvero da norme comunitarie.

Nelle tabelle 1,2,3 e 4 sono riportate le indicazioni delle dotazioni di sicurezza minime per le diverse tipologie di imbarcazioni da pesca (lunghezza e TSL) nonché per range di operatività in termini di distanza dalla costa (3, 6, 12, 20 miglia nautiche ed oltre). Sulla base di queste indicazioni è possibile valutare dai documenti di bordo la distanza massima dalla costa cui l'imbarcazione è autorizzata in funzione della lunghezza dell'imbarcazione, della stazza in TSL e dalle dotazioni di sicurezza, apparati radio e sistemi di geolocalizzazione in caso di emergenza. Di seguito si riportano alcuni esempi di spesa ammessa in termini di acquisto ed installazione di dotazioni di sicurezza a valere sull'operazione di codice 54.

Esempio n.1

Un'imbarcazione di piccola pesca costiera di lunghezza inferiore a 12 m f.t. autorizzata alla pesca entro le 6 miglia nautiche potrebbe incrementare il suo livello di sicurezza, acquistando ed installando tutto quello previsto per un'imbarcazione di piccola pesca costiera autorizzata alla pesca entro le 12 miglia nautiche. Dalla Tabella 2 nelle ultime tre righe è possibile notare la differenza nelle dotazioni di sicurezza minime previste tra una imbarcazione di piccola pesca costiera di lunghezza inferiore a 12 m f.t. autorizzata alla pesca entro le 6 ed entro le 12 miglia nautiche; pertanto le attrezzature ammesse sono l'EPIRB, l'apparato AIS e quello BLUE BOX.

Esempio n.2

Un'imbarcazione di piccola pesca costiera di lunghezza inferiore a 12 m f.t. autorizzata alla pesca entro le 6 miglia nautiche potrebbe incrementare il suo livello di sicurezza, acquistando ed installando un numero maggiore di attrezzature previste per l'autorizzazione di cui è in possesso. Nel caso di specie potrebbe acquistare una seconda radio VHF-DSC ed un numero maggiore di salvagenti anulari con cima galleggiante da installare in più punti dell'imbarcazione al fine di velocizzarne l'utilizzo in caso di

emergenza. In questo caso si evidenzia l'obbligatorietà a mantenere la doppia dotazione minima prevista per il periodo previsto per la stabilità dell'operazione.

Allegato 4 – Elenco delle Azioni, quadro riepilogativo delle spese e Piano Finanziario

ELENCO DELLE SPESE (Preventivi/Fatture/Computi) RELATIVI AD OPERAZIONE COD. 1

N° DOCUMENTO DI SPESA	DITTA	DATA	COSTO UNITARIO (al netto d'IVA)	QUANTITÀ (specificare unità di misura)

SUB TOTALE OPERAZIONE COD. 1 _____

ELENCO DELLE SPESE (Preventivi/Fatture/Computi) RELATIVI AD OPERAZIONE COD. 2

N° DOCUMENTO DI SPESA	DITTA	DATA	COSTO UNITARIO (al netto d'IVA)	QUANTITÀ (specificare unità di misura)

SUB TOTALE OPERAZIONE COD. 2 _____

ELENCO DELLE SPESE (Preventivi/Fatture/Computi) RELATIVI AD OPERAZIONE COD. 5

N° DOCUMENTO DI SPESA	DITTA	DATA	COSTO UNITARIO (al netto d'IVA)	QUANTITÀ (specificare unità di misura)

SUB TOTALE OPERAZIONE COD. 3 _____

ELENCO DELLE SPESE (Preventivi/Fatture/Computi) RELATIVI AD OPERAZIONE COD. 7

N° DOCUMENTO DI SPESA	DITTA	DATA	COSTO UNITARIO (al netto d'IVA)	QUANTITÀ (specificare unità di misura)

SUB TOTALE OPERAZIONE COD. 4 _____

ELENCO DELLE SPESE (Preventivi/Fatture/Computi) RELATIVI AD OPERAZIONE COD. 36

N° DOCUMENTO DI SPESA	DITTA	DATA	COSTO UNITARIO (al netto d'IVA)	QUANTITÀ (specificare unità di misura)

SUB TOTALE OPERAZIONE COD. 36 _____

ELENCO DELLE SPESE (Preventivi/Fatture/Computi) RELATIVI AD OPERAZIONE COD. 47

N° DOCUMENTO DI SPESA	DITTA	DATA	COSTO UNITARIO (al netto d'IVA)	QUANTITÀ (specificare unità di misura)

SUB TOTALE OPERAZIONE COD. 47 _____

ELENCO DELLE SPESE (Preventivi/Fatture/Computi) RELATIVI AD OPERAZIONE COD. 48

N° DOCUMENTO DI SPESA	DITTA	DATA	COSTO UNITARIO (al netto d'IVA)	QUANTITÀ (specificare unità di misura)

SUB TOTALE OPERAZIONE COD. 48 _____

ELENCO DELLE SPESE (Preventivi/Fatture/Computi) RELATIVI AD OPERAZIONE COD. 54

N° DOCUMENTO DI SPESA	DITTA	DATA	COSTO UNITARIO (al netto d'IVA)	QUANTITÀ (specificare unità di misura)

SUB TOTALE OPERAZIONE COD. 54 _____

ELENCO DELLE SPESE (Preventivi/Fatture/Computi) RELATIVI AD OPERAZIONE COD. 55

N° DOCUMENTO DI SPESA	DITTA	DATA	COSTO UNITARIO (al netto d'IVA)	QUANTITÀ (specificare unità di misura)

--	--	--	--	--

SUB TOTALE OPERAZIONE COD. 55 _____

QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE

PIANO FINANZIARIO DEL PROGETTO

TOTALE COSTO OPERAZIONE (EURO)		PARTECIPAZIONE DEL BENEFICIARIO
COD. 1	€	Di cui: - fondi propri
COD. 2	€	- prestiti
COD. 5	€	- altro
COD. 7	€	CONTRIBUTO FEAMPA
COD. 36	€	
COD. 47	€	
COD. 48	€	
COD. 54	€	
COD. 55	€	
TOTALE COSTI	€	TOTALE PIANO FINANZIARIO
SPESE GENERALI (max 12% del totale costi)	€	
TOTALE PROGETTO (totale costi+spese generali)	€	

DATA _____ FIRMA _____

Allegato 5: Cronoprogramma richieste liquidazioni (anticipo e saldo finale)

Richiedente.....		
Contributo richiesto.....		
Richiesta di liquidazione	IMPORTO	Previsione Mese e Anno di presentazione della domanda di liquidazione
Anticipo
Stato di Avanzamento (SAL)
Saldo finale
TOTALE

DATA

.....

FIRMA

.....

Allegato 6 – conto di gestione (previsionale)

	ANNI:			
Fatturato previsionale		_____	_____	_____
Quantità		(_____)	(_____)	(_____)
Costo fattori produttivi		_____	_____	_____
Energia		_____	_____	_____
Mangimi		_____	_____	_____
Acquisto novellame		_____	_____	_____
Altro		_____	_____	_____
Valore aggiunto lordo		_____	_____	_____
Costo del lavoro		_____	_____	_____
Altre spese interne (oneri sociali, assicurazioni, manutenzione impianti, ecc.		_____	_____	_____
Oneri finanziari		_____	_____	_____
Risultato d'esercizio al lordo degli ammortamenti		_____	_____	_____
Accantonamento per ammortamenti		_____	_____	_____
Risultato d'esercizio al netto degli ammortamenti		_____	_____	_____
Introiti da investimenti produttivi		_____	_____	_____
Profitti o perdite straordinari dell'esercizio precedente		_____	_____	_____
Risultato al lordo delle imposte e tasse		_____	_____	_____
Imposte e tasse		_____	_____	_____
Risultato al netto della tasse		_____	_____	_____

DATA _____ FIRMA _____

Allegato 7 – conto di gestione (triennio precedente)

	ANNI:			
Fatturato		_____	_____	_____
Quantità		(_____)	(_____)	(_____)
Costo fattori produttivi		_____	_____	_____
Energia		_____	_____	_____
Mangimi		_____	_____	_____
Acquisto novellame		_____	_____	_____
Altro		_____	_____	_____
Valore aggiunto lordo		_____	_____	_____
Costo del lavoro		_____	_____	_____
Altre spese interne (oneri sociali, assicurazioni, manutenzione impianti, ecc.)		_____	_____	_____
Oneri finanziari		_____	_____	_____
Risultato d'esercizio al lordo degli ammortamenti		_____	_____	_____
Accantonamento per ammortamenti		_____	_____	_____
Risultato d'esercizio al netto degli ammortamenti		_____	_____	_____
Introiti da investimenti produttivi		_____	_____	_____
Profitti o perdite straordinari dell'esercizio precedente		_____	_____	_____
Risultato al lordo delle imposte e tasse		_____	_____	_____
Imposte e tasse		_____	_____	_____
Risultato al netto della tasse		_____	_____	_____

DATA _____ FIRMA _____

Allegato 8 – Assenso del proprietario/i alla realizzazione dell'intervento

Da compilare nel caso in cui il proprietario non coincida con il richiedente

Il sottoscritto.....
nato/i il a.....
Cod.Fisc....., residente in
..... in qualità
di proprietario/legale rappresentante della società proprietaria del motopesca
denominato.....n UE..... iscritto all'Ufficio Marittimo di

Consapevole delle responsabilità anche penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

DICHIARA

1. che il sottoscritto/i ovvero la ditta rappresentata non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei casi in cui sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
2. di autorizzare la ditta..... a realizzare il progetto di ammodernamento del suddetto motopesca per la spesa preventivata in complessivi euro.....;
3. che negli ultimi cinque anni non sono stati ottenuti contributi di ammodernamento comunitari o nazionali per lo stesso motopesca ovvero per altri interventi effettuati sullo stesso immobile/impianto negli ultimi cinque anni sono stati ottenuti i seguenti contributi di ammodernamento comunitari o nazionali (specificare ente erogatore, spesa ammessa e anno di fine lavori di ciascun intervento)

SI IMPEGNA

a non sostituire l'impresa utilizzatrice del motopesca senza la preventiva autorizzazione della Regione Toscana durante il periodo previsto per la realizzazione dei lavori e durante la procedura di erogazione del contributo; e a consentire l'iscrizione dei vincoli previsti gravanti sugli investimenti realizzati decorrenti dalla data di

DATA FIRMA DEL/I PROPRIETARIO/I

Il sottoscritto esprime il proprio consenso al trattamento dei dati riportati nella domanda nonché nei documenti ad essa allegati, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n.675.

DATA FIRMA DEL/I PROPRIETARIO/I

Allegato 9 - Dichiarazione per fatture emesse in data antecedente a quella di chiusura della compilazione della domanda sul portale ARTEA

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 46, 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)**

DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI

Il/la sottoscritto/a _____ nato il

a _____ (__ __), residente a _____ (__ __)

in via _____ n. _____,

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARA

(barrare la casella ove pertinente e/o aggiungere altre dichiarazioni negli appositi spazi)

che la fattura elettronica della ditta _____ nr. _____ del
_____ emessa in data è riferita a spese relative al BANDO FEAMPA 2021/2027 – Azione 5 O.S. 2.1..... Codice progetto
Codice CUP.....

che la fattura suindicata non è stata presentata e non sarà presentata a valere su altre agevolazioni

Dichiara, altresì, di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. N. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

LUOGO

DATA

FIRMA

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all'Ufficio competente

Allegato 10: Dichiarazione Liberatoria fornitore (da presentare a rendicontazione)

Il/la sottoscritto/a _____ C.F. _____

Nato/a a _____ Il __/__/__

Residente in _____ () Via _____

In qualità di legale rappresentante dell'impresa _____

Con sede in _____ () Via _____

Codice fiscale _____ P. IVA _____

DICHIARA

- che le fatture di seguito elencate sono state interamente pagate come segue:

N° fattura	Data fattura	Importo (Euro)	Modalità di pagamento	Data di pagamento	N° documento di pagamento

e di non vantare pertanto alcun credito o prelazione sulle relative forniture;

- che a fronte delle suddette fatture non sono state emesse note di credito
- che le forniture relative alle predette fatture sono nuove di fabbrica, prive di vincoli e presentano le seguenti matricole:

descrizione fornitura	Numero di matricola	Matricola assente

_____, lì ____/____/____

Timbro e firma del fornitore